

CCXLIII.

TORNATA DI DOMENICA 27 MAGGIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

| | | |
|--|------|--|
| Disegno di legge | Pay. | 9307 |
| Liste elettorali (<i>Seguito della discussione</i>): | | |
| Oratori: | | |
| BERTOLINI | | 9329 |
| | | 9331-34-35 |
| | | 9315 |
| BRUNIALTI | | 9326-40-42-43 |
| CRISPI, <i>presidente del Consiglio</i> | | 9315.39-41-42 |
| GHIGI | | 9331 |
| | | 9336-37-38-39 |
| IMBRIANI | | 9311 |
| LAMPIASI | | 9327 |
| LICATA | | 9335 |
| LUCIFERO | | 9327-29 |
| MARCORA | | 9325-32 |
| MARTINI G. | | 9331 |
| | | 9334-40-43 |
| MECACCI | | 9315-23 |
| NICOLOSI | | 9341 |
| NOCITO | | 9333-35 |
| PACE | | 9319 |
| PALBERTI | | 9321 |
| PICCAROLI | | 9344 |
| SANI SEVERINO | | 9330-37 |
| SOCCL | | 9343-44 |
| SPIRITO F. | | 9308 |
| | | 9309-10-13-21-31 |
| STELLUTI-SCALA | | 9337-38 |
| TORRACA, <i>relatore</i> | | 9309 |
| | | 9310-14-18-23-24-25-26-28-29-30-33-34- |
| | | 35-36-37-38-39-41-42-44 |

La seduta comincia alle 14,20.

Suardo, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo: Per motivi di famiglia gli onorevoli Rubini, di giorni 2; Mussi, di 4; Schiratti, di 6; Marzotto, di 8.

(Sono conceduti).

Seguito della discussione delle modificazioni alla legge elettorale politica e alla legge comunale.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della seconda lettura del disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali. »

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 42 della legge comunale.

L'articolo 42 è identico all'articolo 26 della legge elettorale politica, quale è stato approvato dalla Camera con modificazione dell'ammenda, cioè:

« Art. 42. La Commissione per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

« Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, si rifiuta di prendere parte ai lavori della Commissione, è soggetto ad un'ammenda estensibile da lire 20 a 100.

« Di tutte le sue operazioni la Commissione redige processi verbali motivati, sottoscritti da ciascuno dei membri presenti e dal segretario comunale. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

L'articolo 43 è identico all'articolo 27 della legge elettorale politica, così concepito:

« Art. 43. Non più tardi del 15 febbraio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi, a presentarli entro l'ultimo di febbraio.

« Durante questo tempo un esemplare dei tre elenchi prescritti dall'articolo 41, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne notizia.

« Il sindaco immediatamente notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

L'articolo 41 è identico all'articolo 28 della legge elettorale politica, già approvato in questi termini:

« Art. 44. Il prefetto può delegare un suo commissario per curare l'adempimento delle operazioni assegnate rispettivamente al sindaco ed alla Commissione comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti dagli articoli precedenti.

« Le spese del commissario inviato dal prefetto sono anticipate dal Comune, che deve farsi rivalere da chi di ragione.

« Il prefetto, udito il suo commissario, fa rapporto al procuratore del Re, del tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune.

L'articolo 45 è identico all'articolo 29, così concepito:

« Art. 45. La pubblicazione prescritta dall'articolo 43 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali la Commissione ha proposta l'iscrizione nella lista elettorale. »

(È approvato).

« Art. 46. La Commissione che ha proposto la cancellazione di un elettore o negata la chiesta iscrizione, deve notificare ad esso, ed al richiedente, per iscritto al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

« Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 47, 51 e 55, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che

devono farsi rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario. »

La sola differenza che corre fra questo articolo per le liste amministrative e quello per le liste politiche già approvato, è la diversa numerazione degli articoli citati.

Lo metto a partito.

(È approvato).

L'articolo 47 è identico all'articolo 31 della legge elettorale politica, sostituendovi 43 a 27; cioè:

« Art. 47. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 43, può reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

« I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

« Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiarare di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere giudiziario.

« Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

« La persona, della quale è impugnata la iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

« Se il reclamo, che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere giudiziario, nei termini stabiliti. »

L'onorevole Francesco Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito F. Prego la Commissione di voler modificare l'ultima parte di questo articolo. A ciò non si oppone di fatto di aver già

approvato il corrispondente articolo per le liste politiche, poichè anche questo può modificarsi. Ecco di che si tratta.

Voi obbligate il reclamante alla Commissione provinciale di intimare il reclamo mediante usciere giudiziario. Ora io vi prego di non volere far novità, e di chiedere per l'articolo 47 la stessa cosa stabilita nel 46, cioè che si possa fare l'intimazione mediante l'agente comunale. Tutt'al più io vi direi di adoperare il messo di conciliazione; ciò faciliterebbe l'opera e diminuirebbe la spesa.

Comprenderete bene che l'usciere giudiziario è quello di pretura, e la pretura non sta in tutti i Comuni. Per far venire l'usciere di pretura nei Comuni lontani dal capoluogo del mandamento, bisogna spendere molto tempo e molti danari; quindi trattandosi di reclami in via amministrativa (perchè non siamo ancora al reclamo presso l'autorità giudiziaria) io credo che la Commissione possa accettare che questa intimazione si possa fare sia con agenti comunali, sia con uscieri giudiziari, sia con messi di conciliazione. Basterebbe dire: *la legale notificazione*, senza richiedere l'opera dell'usciere giudiziario.

Presidente. Onorevole relatore?...

Torraca, relatore. Una delle modificazioni alle quali è stato necessario badare nella presente riforma, è quella che porta agevolazione nei reclami. Con le leggi vigenti è molto difficile fare i reclami; noi abbiamo reso la cosa più facile, ed abbiamo imposto alla stessa Commissione di far notificare direttamente i reclami.

Si può reclamare direttamente alla Commissione comunale, per la Commissione provinciale. Si presenta alla Commissione comunale il bravo reclamo e la Commissione comunale ha l'obbligo essa di farlo notificare per mezzo degli agenti comunali. Ma noi abbiamo voluto anche serbare alla parte interessata il diritto di reclamare direttamente alla Commissione provinciale; ma allora chi non si vuole avvalere della Commissione comunale e della notificazione che la Commissione comunale fa con gli agenti comunali, deve fare questa notificazione per mezzo di uscieri giudiziari. Può un privato servirsi degli agenti comunali? Non crediamo che possa. Dal momento che ha l'agevolazione di andare alla Commissione comunale che direttamente notifica i reclami, dal momento che di questa agevolazione non si vuole servire, allora ado-

peri il mezzo ordinario, che è l'usciere. Non so se ho reso bene l'idea della Commissione.

In breve: non ammettiamo che si possa presentare il reclamo alla Commissione comunale, con l'obbligo da essa di notificarlo alle parti; ma riserbiamo alla parte interessata anche il diritto di far da sè. Ma, quando fa da sè, come può servirsi degli agenti comunali? Se si vuol servire degli agenti comunali, si rivolga alla Commissione comunale; e se vuol fare da sè, si serva dei mezzi ordinari, dell'usciere giudiziario. Dunque, chi vuole risparmiare spese, si rivolga alla Commissione comunale; altrimenti si serva dei mezzi ordinari.

Ecco il concetto della Commissione.

Presidente. L'onorevole Francesco Spirito ha facoltà di parlare.

Spirito F. Non so per quale ragione un cittadino non possa richiedere un agente comunale, per fare una notificazione. Se ci fosse o nella legge o nella logica una ragione per cui questo fosse impedito, troverei giusto quel che ha detto il relatore. Ora, io cittadino posso credere più conveniente di intimare da me il reclamo o di spedirlo alla Commissione provinciale, anzichè alla Commissione comunale, la quale non ha riconosciuto il mio diritto. Si comprende bene che certe diffidenze sono naturali. Si dice: se volete agevolare l'opera mia, fate che io possa fare questo per mezzo dell'agente comunale.

Si è detta un'altra cosa; perchè dovrete richiedere l'opera dell'usciere giudiziario, e non quella del messo della pretura? C'è il messo dell'ufficio del conciliatore che intima atti ben più importanti, come è una sentenza del conciliatore; il quale sta in ogni Comune, mentre l'usciere della pretura sta soltanto nel capoluogo del mandamento.

Quindi io prego la Commissione di voler tener conto di queste mie ossevazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. La prima cosa mi pare contestabile. Non credo si possa dare a ciascun cittadino la facoltà di adoperare gli agenti comunali gratuitamente.

Quanto alla proposta del messo del conciliatore, noi vi acconsentiamo.

Presidente. Allora il capoverso suonerebbe così:

« Il reclamante, che impugna un'iscrizione, può fare eseguire la notificazione direttamente,

alla parte interessata per mezzo degli uscieri giudiziari o di conciliazione. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

Conviene che io dia nuovamente lettura dell'articolo 31 che riguarda le liste elettorali politiche.

« Art. 31. Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 27, può reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

« I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale, che ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

« Se il reclamo, col quale s'impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di usciere giudiziario.

« Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

« La persona, della quale è impugnata la iscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione municipale, che ne deve rilasciare ricevuta.

« Se il reclamo, che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di usciere giudiziario, nei termini stabiliti. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Torraca, relatore. L'emendamento dell'onorevole Spirito va pure al terzo ed all'ultimo capoverso di questo articolo. Dove è detto « usciere giudiziario » va aggiunto « o di conciliazione. »

Presidente. Ma mi pare che l'emendamento dell'onorevole Spirito sia inutile, perchè sotto il nome di *uscieri giudiziari* sono compresi anche quelli dei conciliatori.

Spirito F. No, signor presidente. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che,

quando la legge richiede l'usciera giudiziario, sia esclusa di fatto la legalità dell'intimazione fatta dall'usciera di conciliazione. Perciò occorre far menzione in questa legge del fatto che, ai suoi effetti, può essere anche legale l'intimazione dell'usciera di conciliazione.

Presidente. Va bene. Allora pongo a partito l'articolo con le modificazioni indicate, cioè « uscieri giudiziari o di conciliazione. »

(È approvato).

L'articolo 48 è uguale, in parte, all'articolo 32 delle liste politiche:

« Art. 48. La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria, e scelti fra gli elettori della Provincia, che non siano membri del Parlamento; nè sindaci dei Comuni della Provincia; nè impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio; nè impiegati della Provincia, de' Comuni o delle Opere pie.

« In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini che hanno raggiunto un numero di voti non inferiore a cinque.

« Nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

« I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

« I supplenti non intervengono alle sedute della Commissione se non quando mancano i membri effettivi.

« Il presidente del tribunale, o il giudice che ne fa le veci, è presidente della Commissione.

« La Commissione ha la sua sede nel palazzo della Prefettura.

« Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

« Alle sedute della Commissione assiste, senza diritto a voto, un rappresentante del Pubblico Ministero.

« Egli ha diritto di appellare contro le deliberazioni della Commissione, nei termini stabiliti dall'articolo 53, e dovrà anche, nello stesso tempo, iniziare procedimento penale, se

ne è il caso, per l'esecuzione dell'articolo 39 e per l'applicazione delle pene relative.»

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Molti di noi non comprendono benel'andamento della discussione, non avendo potuto assistere alle sedute precedenti.

Presidente. Le spiegherò di che si tratta.

L'articolo 1° del disegno di legge comprende le disposizioni delle liste elettorali politiche che vengono modificate, e questo è già stato approvato: il 2° è relativo alle liste elettorali amministrative.

Ora gli articoli relativi alle liste elettorali amministrative, hanno di fronte gli articoli corrispondenti già approvati dalla Camera, relativi alle liste elettorali politiche. Ora, quantunque questi siano già stati approvati, io interpellò sempre la Camera; perchè essa può avere un criterio direttivo diverso per le liste amministrative. Ora si propone di approvare l'articolo 48 per le liste elettorali amministrative nei termini come fu approvato quello corrispondente per le liste politiche, che è il 32.

Imbriani. L'articolo relativo alle liste elettorali politiche dunque è già approvato? Non si può discutere?

Presidente. È già approvato.

Imbriani. Approvato in seconda lettura; ma poi si deve discutere in terza?

Presidente. Naturalmente.

Pongo dunque a partito l'articolo 48 del quale ho dato lettura.

(È approvato).

« Art. 49. Spirato il termine di cui al precedente articolo 43, e non più tardi del 15 marzo, la Commissione elettorale del Comune deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale della Provincia:

1° i verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° la lista definitiva completa dell'anno precedente;

3° l'elenco o gli elenchi di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 28.

4° i tre elenchi di cui all'articolo 41, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

5° i reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.

« L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

« Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

« Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale. »

Pongo ai voti l'articolo 49 pari all'articolo 33 della legge elettorale politica, già approvato.

(È approvato).

« Art. 50. La Commissione provinciale:

1. esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2. decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle direttamente pervenute;

3. cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente iscritti, e mantiene iscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

« La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 15 marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari.

« Essa deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

« Le deliberazioni e le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate. »

Metto a partito l'articolo 50, pari all'articolo 34 della legge elettorale politica già approvato.

(È approvato).

« Art. 51. Entro il giorno 30 maggio la Commissione provinciale deve aver decretato la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti al Comune insieme ai documenti; con l'aggiunta di quelli in base ai quali la Commissione ha deliberato le iscrizioni o cancellazioni di ufficio. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

« Le decisioni della Commissione, a cura

del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, debbono essere notificate agl'interessati entro il giorno 20 giugno.

« Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere affissi all'albo del Comune, in modo visibile, non più tardi del 15 giugno, e rimanervi fino al 30 giugno.

« Entro il 20 giugno, la Commissione comunale deve in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati. Analoga rettificazione deve fare nell'elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28.

« Un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito al regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

« La lista permanentemente rettificata del Comune sarà esposta nell'ufficio comunale fino al 30 giugno, ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne notizia. »

Metto a partito l'articolo 51 pari all'articolo 35 della legge elettorale politica già approvato.

(È approvato).

« Art. 52. L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate. Sono però salve le variazioni prescritte ne'due capoversi seguenti e nell'articolo 56.

« Sino alla revisione dell'anno successivo, non possono farsi alle liste permanenti e alle note degli elettori altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni debbono esser fatte dalla Commissione elettorale del Comune, che ne trasmette verbale al regio procuratore, come per l'articolo precedente.

« Essa deve inoltre introdurre nell'elenco, di cui all'articolo 32, le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 28, come per iscriverne altri che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

« Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore, del Re. »

(È approvato).

« Art. 53. Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente del Comune, fatta a termini dell'articolo 51, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

« L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della Corte di appello indica una udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

« Se coloro che ricorrono sono gli interessati di cui nel secondo capoverso dell'articolo 51, il sopradetto ricorso, con analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al presidente della Commissione elettorale provinciale e nella sede di questa, ove si ricorra contro l'esclusione di taluno dalla lista.

« Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'articolo 51, a pena di nullità, qualora il ricorso sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'articolo 51 predetto.

« In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. »

(È approvato).

« Art. 54. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni. »

(È approvato).

« Art. 55. Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione del Comune le sentenze della Corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

« La sentenza pronunciata dalla Corte di appello può essere impugnata dalla parte soccombente, col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

« Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

« Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza l'udienza per la discussione della causa. »

(È approvato).

« Art. 56. La Commissione del Comune per la revisione delle liste, avuta comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione tanto nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima, quanto nella nota degli elettori della sezione.

« La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'articolo 51. »

(È approvato).

« Art. 57. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

« Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 47 e 53, hanno obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro, che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo, cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

« Colui il quale reclama per la iscrizione o la cancellazione altrui, viene sottoposto a un'ammenda da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario. »

Spirito Francesco. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Spirito Francesco. Io pregherei la Commissione di voler fare in questo articolo una soppressione ed un'aggiunta.

Nella prima parte si dice, che gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale de-

vono essere in carta libera; nella seconda, che gli agenti delle imposte devono rilasciare gli estratti dai ruoli; nella terza, che il reclamo dichiarato temerario, espone il reclamante ad un'ammenda da 50 a 100 lire.

Come vede la Camera, quest'ultima disposizione non ha nulla da vedere con le due precedenti.

Torraca, relatore. È la riproduzione della legge vigente.

Spirito Francesco. Ebbene, la legge vigente contiene una incongruenza; questa disposizione non è a suo posto.

Se essa dovesse rimanere, dovrebbe aggiungersi all'articolo 38, dove si dice che la Corte d'appello, sentito la parte, il pubblico ministero, ecc. decide la causa; giacchè con la decisione viene logicamente che, se il reclamo è trovato temerario, sia colpito da una penalità.

Ma io non chiedo alla Commissione di spostare semplicemente questo capoverso portandolo all'articolo 38. Vorrei farle un'altra preghiera, quella di sospenderne addirittura l'approvazione.

Sta bene che nella legge comunale e provinciale vi sia ora questa disposizione, ma adesso che noi sostituiamo tutto un sistema di penalità, che dovremo discutere di qui a poco, questa, che è una disposizione penale, dovrebbe, secondo me, andare appunto fra quelle disposizioni.

La Commissione ha previsto tutti i casi di coloro i quali illegalmente iscrivono o illegalmente cancellano elettori; ma v'è un altro caso, non meno grave, di coloro i quali temerariamente e partigianamente presentano reclami mettendo continuamente in forse il diritto acquisito degli elettori. Ora è là che questa disposizione penale deve trovare il suo posto naturale.

Questa sarebbe la prima preghiera.

Ed ora vengo alla seconda. Nelle disposizioni penali la Commissione ha preveduto il caso, di coloro che si rifiutano di rilasciare le notizie, gli estratti ed i certificati, di cui parla questa legge. Ma essa deve sapere certamente per pratica che si verifica ogni giorno, ed è assai deplorabile, che i segretari comunali ed i sindaci si rifiutino, per ragioni di partito, di rilasciare certificati, copie di atti e notizie. Ora io potrei anche essermi ingannato, ma ho voluto percorrere tutta la legge per vedere se vi sia in essa una disposizione la quale

imponga ai segretari comunali di rilasciare questi certificati, di lasciar prendere le copie degli atti elettorali e di comunicare le notizie che occorrono. (*Interruzione dell'onorevole relatore*).

Appunto perchè c'è la pena, bisogna prevedere il reato, ed io prego la Commissione di aggiungere all'articolo 41, che i segretarii comunali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati e le copie degli atti e di dare le opportune notizie; allora soltanto sarà pratica la disposizione penale che punisce il rifiuto.

Altrimenti non si potrà colpire che l'agente delle imposte o l'esattore; il segretario comunale potrà rispondere al magistrato: io non ho violato alcuna legge, quindi questa disposizione riguarda altri e non me.

Non so se ho bene espresso il mio concetto.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Torraca, relatore. Prego l'onorevole Spirito di considerare che questo articolo è una riproduzione di un corrispondente articolo della legge comunale e provinciale vigente e di un altro, identico, della legge politica; non abbiamo introdotto niente di nuovo. Ma trovo giusta la sua osservazione, che l'ultimo capoverso non è al suo posto, e dovrebbe andare o là dove si parla dei ricorsi in appello o tra le disposizioni penali. Di questa osservazione terremo conto nel coordinamento.

Quanto alle penalità per coloro che si rifiutano di far gli atti del loro ministero, crediamo di avere ampiamente provveduto nelle disposizioni penali dove è categoricamente detto:

« Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e de' relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire cinquecento e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

Ma l'onorevole Spirito osserva che non vi è una disposizione della presente legge la quale faccia alcun obbligo ai segretari comunali di dar notizie e copia di atti; in verità non vi è esplicitamente; ma se si considerano le attribuzioni della Commissione locale, se si pensa che di essa fa parte anche il segretario comunale, si vedrà come la respon-

sabilità penale vada a colpire anche il segretario. Veda quindi l'onorevole Spirito che il suo desiderio è già soddisfatto.

Spirito Francesco. Ma i segretari si rifiutano ogni giorno.

Torraca, relatore. Ha ragione. Vedremo di provvedere più efficacemente. E spero che con questa dichiarazione potrà l'onorevole Spirito dichiararsi soddisfatto, e consentire l'approvazione di quest'articolo.

Presidente. Onorevole Spirito, acconsente?

Spirito Francesco. Mi dichiaro soddisfatto, e confido che si provvederà col coordinamento degli articoli.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 57, che ho già letto.

(È approvato).

« Art. 58. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la segreteria comunale e provinciale, dove rispettivamente si trovano.

« Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della Provincia, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

« Le liste definitive devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune.

« Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi, le liste definitive del Comune e le note degli elettori delle sezioni. »

(È approvato).

« Art. 59. Il ricorso alla Corte di appello contro i decreti della Commissione elettorale della Provincia, che cancella gli elettori nuovamente proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo. »

(È approvato).

« Disposizioni penali. Art. 3. Agli articoli 89, 90, 91 e 92 della legge elettorale politica ed all'articolo 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti:

« Art. (a). Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 100 a 500. »

« Art. (b). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con un'ammenda da lire 200 a 500.

« Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

« Art. (c). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a lire tremila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a dieci anni.

« Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi. »

« Art. (d). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con l'ammenda sino a lire duemila e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni. »

« Art. (e). Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 200 a 500.

« Se l'omissione è dolosa, colui che n'è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con l'ammenda sino a lire 1,000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

« Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e de' relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire cinquecento e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. All'articolo (c), dopo le parole « un elenco o una nota vera, »

propongo, d'accordo con l'onorevole Marcora e la Commissione, di aggiungere queste parole: « o nasconde, sottrae, od altera registri e certificati scolastici, è punito » ecc.

Presidente. Sta bene, terremo conto di questo emendamento quando saremo all'articolo (c).

L'onorevole Brunialti ha proposto un emendamento per il quale l'articolo 3 dovrebbe cominciare così: « All'articolo 89 della legge elettorale politica ed all'articolo 92 della legge comunale e provinciale sono sostituiti i seguenti... »

Brunialti. La correzione che io propongo è necessaria perchè con le nuove disposizioni si modifica soltanto l'art. 89 della legge elettorale politica, lasciando integri gli altri. Mi permetto poi di osservare che questo primo capoverso dell'articolo 3° deve essere messo in votazione dopo che siano approvate le nuove disposizioni indicate con le lettere *a, b, c, d, e, f*; le quali, come ha osservato poco fa l'onorevole Imbriani, si riferiscono, tanto alla legge elettorale politica, quanto a quella amministrativa.

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Brunialti è accettato dalla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mecacci.

Mecacci. Io vengo a parlare di tutto l'articolo 3.

La Commissione veramente ha fatto molto, anzi mi pare che abbia fatto anche troppo coi suoi 43 articoli aggiunti ad un articolo solo, e poi con molti articoli aggiunti all'articolo 3, e così di seguito.

Io avrei preferito che si discutesse il progetto ministeriale, introducendovi qualche emendamento, perchè, a mio modo di vedere, esso rispondeva meglio alle esigenze del momento ed alla convenienza delle cose. Ma cosa fatta capo ha.

Ora, di fronte a questo articolo 3, io mi domando, se non sia più opportuno di ometterlo affatto, rinunciando a tutto questo capitolo relativo alle penalità, inquantochè la materia è già regolata abbastanza bene nella legge elettorale politica e nel Codice penale, e le modificazioni che si dovrebbero introdurre nelle nuove disposizioni sono per dar luogo ad una discussione non breve.

Non credo, però, che la Commissione sia per rinunciare a questo capitolo, e quindi la

Camera mi permetta che entri addirittura in merito all'argomento.

In tutta la materia bisogna distinguere la parte delle contravvenzioni, da quella dei delitti. Ma ecco che qui sorgono subito delle questioni gravissime. Chi è che va soggetto a queste penalità? In qual modo, e con quale competenza, vi va soggetto?

Chi va soggetto a queste penalità? L'epigrafe la trovo all'articolo 22, secondo il quale sono responsabili personalmente il sindaco, il segretario comunale e i componenti la Commissione comunale.

E qui io debbo cominciare dal fare una domanda grave: oltre i membri della Commissione comunale potranno essere puniti anche i membri della Commissione provinciale?

L'articolo 22 non li nomina neppure e quindi parrebbe che no!

Il relatore mi dirà: ma pensate un poco come è costituita la Commissione provinciale. È presieduta dal presidente del tribunale e vi interviene anche il procuratore del Re. Ora come si può pensare ad applicare delle penalità ad un Consesso, nel quale siedono, appunto, il presidente del tribunale ed il procuratore del Re?

Qui non so come si possa e si debba fare distinzione tra i membri dell'una Commissione e i membri dell'altra!

Rispetto ai membri della Commissione provinciale debbo in ispecie considerare, che eglino debbono decidere in base a documenti. E l'articolo del controprogetto dice, che vanno soggetti a penalità quelli che decidono senza i documenti, che sono prescritti per legge. Ma se così è, sarebbe la legge stessa che, a prescindere dall'articolo 22 sopra rammentato, in fondo porterebbe all'applicazione di tali penalità ai detti membri. Nè per giustizia si possono ammettere due pesi e due misure! Questa è una lacuna che voi dovete naturalmente togliere.

Vengo poi a parlare del modo col quale si debbono applicare le penalità e dico: è vero che l'articolo 22 dispone che ciascuno dei membri della Commissione è responsabile personalmente. Ma la legge contempla poi molti atti, i quali sono compiuti per decisione, sia dalla Commissione comunale, sia dalla Commissione provinciale. Ed allora io domando: dunque voi inerminerete tutti questi atti ed applicherete quelle penalità quando

non sieno stati compiuti ai termini rigorosi di legge? Anche se non siano stati, per esempio, compiuti nel termine, qualche giorno più, o qualche giorno meno, secondo le tassative disposizioni di essa? Ma se la decisione è collettiva, senza che possa distinguersi la responsabilità di un membro, o dell'altro, a chi applicherete le penalità? All'individuo, come vorrebbe l'articolo 22, o al Corpo collettivo, a tutti quelli del Corpo collettivo, distintamente o solidariamente?

Tanto l'una cosa che l'altra può riuscire abbastanza, strana ed ingiusta!

Mi pare adunque che vi sia un assurdo continuo nella legge, ed io non so come conciliare le disposizioni di questo controprogetto della Commissione con i principii del diritto penale.

E c'è poi anche da discutere sulla materia della competenza. Andiamo, anzitutto, alla materia contravvenzionale, o di mera negligenza. Ma io vi domando: se per avere trascurato di pubblicare un elenco, o una lista, nel giorno stabilito, o per qualsiasi altra minima omissione, consegnerete un sindaco, un segretario comunale, o i membri della Commissione comunale (fors'anche della provinciale) al procuratore del Re!

Se poi farete fare un processo penale, in tutta forma e in tutta regola, per queste semplici mancanze di ufficio, che tuttodi possono verificarsi, entreremo in un campo ibrido di difficoltà, con criteri lontani da quelli che dominano e debbono dominare la materia, nè sapremo a che cosa potremo riuscire.

A me pare, adunque, che anche la questione della competenza meriti di essere attentamente studiata, e credo che si potrebbero seguire le stesse regole che imperano per le ordinarie mancanze di pubblici funzionari, con competenza civile, amministrativa, disciplinare, a seconda dei casi. Tutto questo è da fare e da regolare.

E, detto questo sulla materia contravvenzionale, andiamo a quella dei delitti. Questa materia è regolata abbastanza bene, onorevoli colleghi, nella legge elettorale politica, all'articolo 89, e questo articolo basta a fare ottenere quello che si vuole con le nuove disposizioni.

Voi dite: « Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o

per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste, ecc. »

L'art. 89 dice: « Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la iscrizione nelle liste, ecc. »

E allora, domando ancora, perchè avete modificato l'articolo 89 della legge elettorale politica? L'uso dei menzionati mezzi di frode non intendete punirlo più come la frode stessa, di cui è menzione, o intendete mandarli a punire dal Codice penale, come reati distinti da quello? Ma qui si tratta di reati *sui generis*, che è meglio regolare completamente nella legge speciale; e se li volete così regolati, completamente, lasciate la dizione dell'articolo 89 della legge elettorale politica; non la cambiate affatto.

Dopo ciò vedete ancora una incongruenza più grave. Voi punite con la detenzione fino ad un anno, con l'ammenda sino a lire 2,000 e era l'interdizione del diritto di elettore o eleggibile da tre a nove anni, colui che dolosamente ottiene per sè o per altri la cancellazione o l'iscrizione di un elettore. Poi punite in genere con la detenzione fino a tre mesi, o con la multa sino a lire 500, e con la interdizione del diritto di elettore o eleggibile, colui che esegue od omette la iscrizione o la cancellazione di un elettore. Ma tra le persone punibili da questo articolo stanno anche quelle rivestite di pubblica autorità, che nel caso commettano un reato aggravato a cagione della loro veste stessa, ai sensi del detto articolo 89. Mentre quando si tratta di persone rivestite di qualità pubbliche, allora nel fatto c'è un aggravante, e la pena naturalmente deve essere maggiore.

Voi invece avete adottato il criterio opposto; voi punite più severamente colui il quale commette questo reato per passione politica, che colui il quale lo commette nell'esercizio delle sue funzioni, rivestendo una qualità pubblica, poichè, invece che colla detenzione sino a un anno, lo punite colla detenzione sino a tre mesi.

Torraca, relatore. A tre anni.

Mecacci. Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa « colui che ne è responsabile è punito sino a tre mesi. » Lettere *b)* ed *e)*, capoverso...

Torraca, relatore. Ma legga appresso.

Mecacci. Ma questo è proprio l'articolo, che si riferisce alla pubblica autorità, del quale dico io, « ... e con la multa sino a lire mille e con l'interdizione del diritto di elettore ed eleggibile da 3 a 6 anni. »

Voi dunque venite a dire, che se la frode la commette un pubblico ufficiale, questi è punito colla detenzione fino a tre mesi e le altre pene; se poi la commette un individuo qualunque, per sè o per altri, egli è punito colla detenzione fino ad un anno; e così, distruggendo l'articolo 89 della legge elettorale politica vigente, fate della qualità di pubblico ufficiale una diminuente, mentre, in realtà, è e deve essere un'aggravante.

Le lettere, adunque, *b)* ed *e)* di questo articolo 3 vanno riformate, insieme alle altre che hanno con esse attinenza.

E vengo infine ad altra menda.

Voi stabilite che: « chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi, o con l'ammenda sino a lire cinquecento, e sempre con l'interdizione del diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

Qui, come vedete, salvo il caso che il fatto abbia luogo dolosamente, per cui rientri nella categoria dei delitti, od in qualcuna delle figure considerate in altro luogo, si tratta di una contravvenzione ordinaria, o almeno di speciale trasgressione ai doveri d'ufficio, che non può considerarsi come un vero e proprio delitto.

La legge elettorale politica vigente dispone: chiunque altera, sopprime o si rifiuta di comunicare le liste, ecc., considerando tal rifiuto come un fatto simile alla soppressione; e perciò porta la pena del carcere e della multa come per un delitto: ma qui il fatto è considerato come una contravvenzione al detto dovere di ufficio, insieme e come il non dare visione delle liste; quindi voi non potete punirlo, e veramente sarebbe eccessivo punirlo con una penalità così grave come quella della detenzione sino a tre mesi, o con l'ammenda sino a lire 500; e sempre con la interdizione del diritto di elettore estensibile da tre a sei anni.

Quindi, riassumendo, le faccio notare, onorevole relatore, che tutte le penalità in ma-

teria contravvenzionale andrebbero diminuite, almeno per metterle d'accordo con quelle che avete già stabilito per altre contravvenzioni.

Di poi dovreste metter d'accordo la lettera *D* con la lettera *B* e con la lettera *E*, non che anche con la lettera *C*. Ristabilire al postutto nella lettera *D* la dizione dell'articolo 89 della legge elettorale politica, sì per riguardo ai mezzi, che per riguardo al reato fine. Quindi stabilire nettamente, precisamente, chi è responsabile, e per quali fatti è tenuto responsabile penalmente, con la determinazione della relativa competenza, civile, amministrativa, disciplinare, o penale ordinaria. Altrimenti avremo una legge, la quale sarà di impossibile applicazione; avremo una legge la quale non supplirà all'antica, contraddirà i più retti principii della scienza in materia; e sarà un peggioramento di questa.

Dopo di che, non desidero trattenere di più la Camera; se volete ascoltare, onorevole relatore, il mio consiglio, concordate con me nella soppressione dall'articolo 3: tanto la materia è tutta regolata dalla legge elettorale politica e dal Codice penale; e non abbiano bisogno di metterci in mezzo a tante difficoltà per scambussolare tutto quello che abbiamo di meglio, in questa materia.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Torraca, relatore. Farò brevi osservazioni all'onorevole Mecacci.

Innanzi tutto bisogna distinguere i criteri che hanno guidato la Commissione, dalla applicazione, direi tecnica, ch'essa ne ha fatto.

Ora, se posso consentire che nella forma vi sia qualche modificazione da fare, credo invece che i criteri fondamentali delle disposizioni debbano essere tenuti fermi.

Se l'onorevole Mecacci darà un'occhiata all'articolo 89 della legge politica ed all'articolo 92 della legge comunale e provinciale, troverà che essi corrispondono nel qualificare il reato, ma differiscono nello stabilire la pena.

Nell'uno si dice: « Chiunque per ottenere ecc., è punito con un anno di carcere »; nell'altro invece si dice: « Chiunque, attribuendosi falsamente, ecc. » è punito con la detenzione da uno a tre mesi. »

Ora non vi è alcuna ragione per ritenere che lo stesso reato, commesso dalla stessa persona, se si riferisce alle liste politiche,

sia punito in un modo, se si riferisce alle amministrative sia punito in un altro. (*Interruzioni*).

Aspetti un momento.

Dunque si badi: « Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità, od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati ecc., è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con una multa da lire 500 a 2,000. » Questo è detto nella legge elettorale politica.

Nella legge comunale, che fu fatta dopo il nuovo Codice penale, invece la pena è diversa. Infatti essa va fino a tre mesi di detenzione e a mille lire di multa.

Quindi, il primo criterio della Commissione fu quello di unificare le pene; e va da sé.

Seconda questione, più grave, quella delle responsabilità. Una delle ragioni per le quali abbiamo raccomandato questa riforma è appunto in ciò, che attualmente non vi sono responsabili. I Consigli comunali e le Giunte comunali in realtà non sono responsabili. Nella relazione ho riferito una sentenza della Corte di cassazione con la quale si dichiarano non responsabili le Giunte ed i Consigli comunali. Ne do lettura:

« Una Giunta ed un Consiglio comunale, che, quali enti collettivi e deliberanti, funzionanti nei limiti delle loro attribuzioni, cancellino dalla lista elettorale amministrativa elettori aventi i requisiti richiesti dalla legge per esser mantenuti in detta lista, ovvero ve ne iscrivano altri sprovveduti di cotesti requisiti, *non si rendono responsabili* del reato previsto dall'articolo 92 della legge comunale e provinciale. »

E potrei citarne altre.

Che significa questo? Significa che le Giunte comunali ed i Consigli comunali possono inscrivere o cancellare come vogliono e non incorrono in nessuna pena; di maniera che per essi il Codice penale e la legge vigente non hanno alcun valore! Come rendere efficaci queste disposizioni penali? Non c'è che un modo: concentrando la responsabilità, dando un bersaglio sicuro alle disposizioni penali. E questo noi abbiamo cercato di ottenere con la riforma proposta.

Veniamo ora all'applicazione pratica. Anzitutto metto da parte la competenza, perchè essa è già determinata dal Codice penale, dal decreto Zanardelli e dall'articolo 9, se mal non ricordo, del Codice di procedura penale.

Poi l'onorevole Crispi ha presentato un altro disegno di legge, il quale è già dinanzi alla Camera, e di cui la relazione è distribuita, nel quale si tratta della competenza.

Forse non è stato bene distinguere le due leggi; ma ad ogni modo della competenza si potrà discutere quando ci verrà innanzi quest'altro disegno di legge; e per ora lasciamola da parte.

Essendosi volute stabilire le responsabilità personali, bisognava precisare i fatti ai quali esse dovevano applicarsi. E qui crediamo di avere introdotta una innovazione giusta, logica, naturale. Uno dei difetti della legislazione elettorale è questo, che non distingue il fatto colposo dal fatto doloso; anzi non ammette che il fatto doloso. Si colpiscono l'iscrizione e la cancellazione scientemente indebite; ma noi vogliamo colpirle anche se non fatte scientemente.

Nella pratica infatti avviene che il provare il dolo è molto difficile. È molto difficile provare che Tizio abbia iscritto o cancellato scientemente, con malizia. Invece, se noi vogliamo reprimere o prevenire l'abuso, dobbiamo arrestarci al fatto in sé. Se si è fatta una iscrizione od una cancellazione non giustificata, deve essere punita. Vedrà poi il magistrato se vi sia stata semplice negligenza o malizia: se ci sarà stata negligenza applicherà la multa; se ci sarà stata malizia, la pena corporale. Ma intanto avremo ottenuto questo risultato, di meglio impedire o di reprimere il fatto per sé stesso, che ora sfugge ad ogni pena.

Dunque: tutto questo è diretto ad ottenere una maggiore diligenza, a far le cose in regola, una maggior sicurezza per impedire gli abusi.

Pace. Chiedo di parlare.

Torraca, relatore. Nella pratica le pene gravi riescono inefficaci, perchè non si applicano. La minaccia di tre mesi o di un anno di detenzione vale poco, perchè la pena non s'applica quasi mai: la minaccia di una multa, che facilmente si possa applicare, ha un'efficacia preventiva maggiore.

Questi sono i criteri dai quali è stata mossa la Commissione: parificare le due leggi nei rispetti del reato e della pena e determinare le responsabilità: ecco perchè è stato necessario distinguere in parecchi articoli ciò che era confuso in un articolo solo.

Se l'onorevole Mecacci rilegge i due articoli delle leggi vigenti, vedrà quanta dif-

ficoltà essi offrano nell'applicazione. Noi invece abbiamo voluto rendere pratica la legge, precisando, per quanto è possibile; e ad ogni caso previsto applicando una pena conveniente.

La sola cosa che a me pare attendibile nelle osservazioni dell'onorevole Mecacci, si è che vi è un po' di sproporzione fra le pene comminate nel paragrafo *f* e quelle comminate nel paragrafo *g*; ebbene, su questo potremo facilmente intenderci. Ma teniamo a che la Camera approvi la parificazione delle pene; teniamo a che la Camera approvi l'estensione delle pene al fatto colposo perchè è cosa importantissima; teniamo a che la Camera adotti una maggiore precisione, per rendere la legge più efficace. Non ho altro da aggiungere per ora.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pace.

Pace. La Commissione, nel presentare i diversi articoli che sono in discussione, è partita, come si legge nella relazione, dal concetto di distinguere il fatto colposo dal fatto doloso. Essa ha creduto che vi fossero dei casi in cui la mancanza di diligenza nello adempimento dei propri doveri dovesse esser punita ancorchè non dolosa.

La Camera ha già votato un articolo, nel quale è, perfino, detto che: colui il quale rifiuti di far parte della Commissione di revisione delle liste, dev'essere punito con una ammenda, la quale varia da 20 a 100 lire.

Amesso questo principio, cioè che un cittadino non possa rifiutarsi ad un pubblico ufficio, ed amesso che il semplice rifiuto è considerato reato, a me pare che ne discenda logicamente che, quegli il quale ha accettato un pubblico ufficio e non vi pone quella diligenza, e quella scrupolosità, che l'ufficio stesso domanda, dev'esser punito; altrimenti si verificherà quello che fino ad oggi si è verificato, cioè che le liste rappresenteranno una quantità di azioni dolose che non si possono colpire. Si verificherà che si metteranno nelle liste tutti gli amici e i parenti degli amici, e si dirà poi di avere agito in buona fede, onde il fatto, sebbene doloso, rimarrà impunito.

L'onorevole Mecacci ha fatto parecchi appunti i quali mi pare non siano fondati.

Egli ha detto che gli articoli 89, 90, 91 e 92 della legge elettorale politica ed il 92 della legge comunale e provinciale provvedono già alla repressione dei reati elettorali;

ma l'onorevole relatore ha già dimostrato le incongruenze cui essi danno luogo.

Per quanto questi reati siano di creazione politica, come dice l'onorevole Mecacci, è certo però che non possono trovarsi in antinomia col Codice penale, e quando i fatti sono colposi o dolosi le pene non possono essere che quelle stabilite dal Codice penale per i fatti colposi e dolosi.

È perciò che io ho presentato alcune modificazioni per mettere queste disposizioni in armonia con quelle del Codice penale.

Nella lettera *d*) dell'articolo in discussione si contempla un vero e proprio delitto:

« Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con l'ammenda sino a lire duemila e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni. »

Ora è evidente che trattandosi di un delitto per la sua essenza, la pena non può essere che quella dei delitti. E poichè alla Commissione è piaciuto aggiungere alla pena afflittiva personale anche quella pecuniaria, questa non poteva essere quella dell'ammenda ma doveva essere quella della multa. Tutto ciò in relazione al Codice penale.

Lo stesso io voglio dire nel fatto contemplato nell'alinea dell'articolo, che passa come lettera *e*), dove si dice in fine:

« Se l'omissione è dolosa, colui che n'è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con l'ammenda sino a lire 1000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

Anche qui è evidente che, trattandosi di un fatto doloso, cioè di un vero e proprio delitto, invece di *ammenda* deve dirsi *multa*.

Eguale debbo osservare che il fatto contemplato nella lettera *f*) costituisce un vero e proprio delitto:

« Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con l'ammenda sino a lire cinquecento e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

Ora, essendovi in questo articolo tutto ciò che è contemplato nell'articolo 45 del Codice penale, è evidente che, anche in questo caso, invece dell'ammenda si deve parlare di multa.

Ma vi è anche un'altra contraddizione con le disposizioni del Codice penale, nel fatto di avere applicata l'interdizione dai pubblici uffici da tre a dieci anni. Secondo il Codice penale, l'interdizione non può essere che perpetua o temporanea; e se è temporanea va da tre mesi a cinque anni.

Pare a me, quindi, che in armonia colle disposizioni del Codice penale, per quanto qui si tratti di reati di passione politica; per quanto anche nel Codice sia detto all'articolo 139 che a tutti i fatti che non sono puniti dalla legge speciale elettorale (e i fatti elettorali sono puniti dal Codice penale) deve essere applicata la pena in quell'articolo stabilita; e per quanto le disposizioni generali del nostro Codice penale dicano tassativamente all'articolo 10 che le disposizioni del Codice si applicano alle materie speciali semprechè non siano regolate da legge speciale in modo diverso, è evidente, dico, che i limiti posti nel Codice penale non si possono oltrepassare; per lo meno non è giusto e non è equo l'oltrepassarli. E perciò credo che la Commissione, anche per questo, vorrà ridurre l'interdizione dai pubblici uffici nella misura voluta dal Codice penale, cioè da tre mesi a cinque anni.

Io ho proposto poi un'aggiunta all'articolo *a*, ispirata appunto da tutte le considerazioni che ho già esposte. Poichè, mentre la Commissione ha distinto i fatti in colposi e dolosi, nell'articolo *a* si contemplava puramente e semplicemente il fatto colposo.

Ora a me sembra che ci siano casi dolosi che possono avvenire e quindi ci doveva essere una disposizione legislativa che li contemplasse e li punisse.

L'articolo (*a*) dice:

« Art. (*a*). Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 100 a 500. »

Ora se colui che fa parte della Commissione di revisione, essendo legalmente obbligato, non compie ciò che la legge impone per favorire il proprio partito, è evidente

che allora siamo nel caso di vero e proprio delitto che non è contemplato, e che deve essere contemplato nell'articolo. Ecco la ragione della mia aggiunta che prego la Commissione di accettare.

In ultimo debbo aggiungere una semplice spiegazione per mio conto a quanto, discutendosi gli articoli precedenti, l'onorevole Spirito ha detto a proposito di ciò che è stabilito nella lettera *F*: che cioè quando la Corte d'appello dichiara temerario il ricorso interposto da un cittadino, al respingimento di codesto ricorso sarà aggiunta un'ammenda.

Egli voleva che codesta disposizione fosse inserita nelle disposizioni penali, se ho bene compreso. Io credo di no: perchè non si tratta di una vera e propria pena; si tratta di una disposizione che trova il suo raffronto nelle disposizioni del Codice di procedura civile, là dove si parla delle liti temerarie, per le quali è comminata una multa; là dove si parla, per esempio, di una ricusa temeraria fatta ad un magistrato, e per la quale è comminata un'ammenda. Si tratta, in una parola, di casi speciali civili che non possono entrare nelle disposizioni penali.

Di conseguenza credo che l'onorevole Spirito non vorrà insistere in questo punto, sembrandomi in contraddizione coi principii generali del diritto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palberti.

Palberti. Io non discuto tutti i particolari di queste aggiunte disgraziate che ha fatto la Commissione al disegno di legge ministeriale; non discuto le contraddizioni che si trovano tra queste disposizioni e le leggi generali vigenti ed organiche intorno alla materia; non discuto neanche tutte le ragioni per le quali dovrei dimostrare la mia convinzione per la inaccettabilità di queste aggiunte. Per parte mia non ho da fare che una considerazione a proposito del radicale perturbamento che il sistema della Commissione porta alla legge generale di responsabilità. Lascio da parte la grave questione che si può fare circa l'articolo 22, più volte lamentato e discusso, cioè di creare le responsabilità personali dei corpi collettivi; lochè, per chi conosce la portata giuridica di queste parole e di questa istituzione, può chiamarsi semplicemente una enormità giuridica. Ma quando dalla responsabilità personale, che si estende a tutti coloro che non

portano se non azione di pubblico ufficio o di consiglio, si vuol giungere sino alla parte di responsabilità penale, ed a colpire i fatti di semplice colpa o negligenza od inesperienza di chi, per avventura, possa inscrivere o non lasciare inscrivere, cancellare o non lasciar cancellare alcuni nomi dalle liste elettorali, secondo me, è tale un'enormità, che neanche nei tempi più disgraziati di leggi austriache si sarebbero potuti immaginare.

Quando si pensi, e questo fu ricordato, che si tratta di un'istituzione per la quale il servizio è obbligatorio, per modo che a nessuno è dato di potervisi sottrarre; quando si pensi che coloro i quali saranno chiamati a prestare questo servizio avranno molto probabilmente, massime nei piccoli comuni, capacità molto discutibile; quando si pensi quali siano le linee che possono rappresentare una semplice negligenza, a me pare molto difficile che si possano trovare uomini di buona volontà da piegarsi al dovere civile d'intervenire in queste funzioni, per quanto obbligatorie, quando sappiano che possono incorrere in responsabilità di questa natura.

Perciò io voglio ancora sperare che la Commissione, per salvare il resto della legge, vorrà rinunciare a tutto quest'articolo terzo, che è, lo ripeto, un'enormità; e vorrà rassegnarsi a quello che è stabilito nelle leggi vigenti, nel codice penale, e nella legge comunale e provinciale, circa alle pene nel loro rigore, e nella loro proporzionalità.

Spero, in ogni modo, che la Camera non vorrà accettare queste disposizioni; qualora la Commissione intendesse di mantenerle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

Spirito Francesco. Dirò anzitutto una parola all'onorevole Pace, il quale non crede accettabile la mia proposta di trasportare la prima parte dell'articolo 57 delle disposizioni penali.

L'onorevole Pace ha cominciato dal riconoscere che queste disposizioni penali si riferiscono a fatti colposi e a fatti dolosi; ed allora egli dovrà ancora riconoscere che la temerarietà d'un reclamo, come d'un giudizio, non poggia se non sopra una colpa, che può essere civile, ed è punita con una multa applicata dal magistrato civile.

Onorevole Pace, razionalmente, è perfet-

tamente la stessa cosa. È una sanzione: quando un magistrato civile applica quella sanzione, non fa che applicare una multa penale. Bisogna quindi vedere se sia più conveniente lasciare quelle disposizioni all'arbitrio della Corte d'appello, o farne una disposizione penale speciale, da aggiungersi a quelle che stiamo discutendo.

L'onorevole Pace dovrebbe sapere che reclami temerari se ne fanno ogni giorno; e dovrebbe ancora sapere, nella sua pratica, che non c'è Corte d'appello che abbia mai pronunciato sentenze, ed applicato ammende per qualsiasi reclamo contro i reclamanti. Perciò è bene si stabilisca nelle disposizioni penali ordinarie, che anche colui che ha subito il reclamo ha diritto di far denuncia o querela dinanzi al procuratore del Re o al pretore, affinché sia punito il reclamante temerario: dappoiché, secondo le disposizioni attuali, quando la Corte di appello ha pronunciato la sua sentenza, nessuno può più punire il reclamante.

Io sono dolente di non essere d'accordo neanche coll'onorevole Palberti. Forse egli non era presente quando io ho sostenuto che la *composizione* delle liste elettorali dovesse essere lasciata ai Consigli comunali. Se si fosse adottato questo sistema, io avrei potuto sostenere (non sostenni la seconda proposta perchè fui obbligato ad assentarmi dalla Camera ieri) che l'appello contro la decisione dell'opera del Consiglio comunale, doveva essere giudicato dal tribunale, in Camera di Consiglio: e in questo caso io sarei stato dell'avviso dell'onorevole Palberti, che si dovessero cancellare tutte queste disposizioni le quali presuppongono e puniscono una responsabilità collettiva.

Ma la Commissione una seria ragione ha avuto di dar contro al mio sistema: ed è stata quella appunto di poter richiamare responsabili coloro i quali, per una ragione o per l'altra, sono sfuggiti finora ad una qualunque responsabilità.

L'onorevole Palberti deve sapere, come sappiamo tutti in questa Camera, che, coperti della responsabilità collettiva, i Consigli comunali e le altre Commissioni hanno fatto cose da vandali nella compilazione delle liste e le hanno fatte con la maggiore coscienza di fare cosa illegittima, di violare gli altrui diritti, e di dare il diritto a chi non l'aveva. Quindi vi è proprio un'azione criminosa

senza che ci sia, attualmente, la sanzione che la punisca. Ora se così è il fatto, vogliamo o non vogliamo con la nuova legge che stiamo discutendo ovviare a questo inconveniente, che si ripete ogni giorno? Per far sì che il magistrato possa punire questi fatti, non c'è che il sistema adottato dalla Commissione. Lo ripeto, questo sistema non mi piace del tutto, e ne avrei preferito un altro nel quale ci saremmo trovati d'accordo io e l'onorevole Palberti. Ma dal momento che la Commissione ha creduto di adottare questo sistema, accettiamo l'unico vantaggio che ce ne viene, quello, cioè, della responsabilità in cui possono incorrere anche le Commissioni.

E passo all'onorevole Mecacci. Egli ha fatte due osservazioni giustissime. Vi è una sproporzione tra le pene comminate dall'articolo *b* e le pene comminate dall'articolo *f*. Io credo che lasciando l'articolo *f* così come sta, la pena sia giusta poichè il rifiuto di documenti, di certificati, di notizie è un fatto che si avvera tutti i giorni per togliere a chi ha il diritto elettorale il mezzo di sperimentarlo. Quindi non mi pare troppo grave la pena comminata per tale fatto, che è gravissimo nelle sue conseguenze.

Non dica l'onorevole Mecacci che è un fatto contravvenzionale soltanto. Colui che per legge ha l'obbligo chiaro ed esplicito di rilasciare un documento, non commette, ove si rifiuti, un atto contravvenzionale ma commette scientemente un atto doloso, una violazione alla legge che gli impone quest'obbligo.

Quindi credo bene che si lasci l'articolo *f* come sta.

Però io prego la Commissione di volere meglio coordinare le disposizioni dell'articolo *b* con quelle dell'articolo *d*.

In fondo dice bene l'onorevole Mecacci: nell'uno e nell'altro caso si tratta di iscrizione e di cancellazione dolosa. Se questa è fatta dall'ufficiale pubblico voi lo punite fino a tre anni, se è fatta da un privato voi lo punite fino ad un anno.

Or questo è illogico, è contro il sistema del nostro Codice; e perciò credo necessario un miglior proporzionamento fra queste due pene.

Anzi, voglio esprimere una mia idea alla Commissione. Tutta questa sproporzione potrebbe scomparire, qualora si sopprimesse la

seconda parte dell'articolo *b*; ed all'articolo *d* si aggiungessero queste parole: « Tali pene sono aumentate di un terzo, se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale. »

Un'altra cosa voglio dire alla Commissione. Secondo l'articolo *d*, con qualunque atto d'inganno si giunga ad ottenere una iscrizione o una cancellazione dolosa (e dunque v'è compreso anche il falso) la pena è uguale. Si viene perciò a questa grave conseguenza: che quando si ottiene la cancellazione o iscrizione mediante un documento falso, la pena non sarebbe maggiore. E poiché ciò non può ammettersi, conviene aggiungere: « salve sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale nel caso di falso. »

Con queste osservazioni le quali agevoleranno il compito nostro e credo che miglioreranno la legge, conservandone il concetto sostanziale, credo che noi possiamo passare oltre nella votazione degli articoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Sarò brevissimo.

Ringrazio anzitutto l'onorevole Spirito, avversario di ieri, alleato di oggi. È così che io intendo si debba fare l'opposizione. Quando si combatte per un principio e quando un altro è approvato, è bene far sì che quest'altro riesca bene nell'applicazione. Quindi abbandonato il principio che l'onorevole Spirito preferiva, egli ha accettato quello che la Camera ha adottato, e fa di tutto per correggere, per modificare, per agevolare la discussione. Io di ciò lo ringrazio, e più specialmente lo ringrazio per le parole che ha detto all'onorevole Palberti.

Io non mi aspettavo che l'onorevole Palberti, per solito così cortese e gentile, pronunziasse parole così gravi come quelle che ha rivolto all'indirizzo della Commissione e contro l'opera di essa. L'onorevole Spirito ha risposto in proposito ed io mi dispenso dall'insistere, dolente però di quelle parole che non affatto crediamo di meritare. Noi crediamo di non aver fatto opera enorme, opera dissennata: crediamo, invece, che la Camera, approvando l'opera nostra, approverà disposizioni perfettamente giuste.

Veniamo alla conclusione. L'onorevole Pace ha proposto alcuni emendamenti che noi dobbiamo accettare: va detto *multa* dove è detto *ammenda*.

L'onorevole Pace propone inoltre che sia contemplato il caso doloso dopo il secondo comma dell'articolo *a*); e noi accettiamo anche questo suo emendamento.

Accettiamo le osservazioni e le proposte dell'onorevole Spirito; ma bisogna concretarle, perchè oggi bisogna votare gli articoli. È necessario quindi che il secondo comma dell'articolo 6 vada a formare il secondo comma dell'articolo *b* coll'aggiunta: « salvo le maggiori pene contemplate nel Codice penale per falso. »

Con queste dichiarazioni della Commissione, credo che la Camera possa passare alla votazione di questi singoli articoli.

Presidente. Onorevole Mecacci, ha facoltà di parlare.

Mecacci. La discussione, che si è fatta, mi ha convinto sempre più della giustizia e della opportunità della mia proposta, cioè, di sopprimere l'articolo 3, relativo alle penalità, con tutte le sue lettere *A, B, C, D, E, F*, annessesse e connesse.

Gli stessi emendamenti, che si sono proposti, non valgono certo a togliere quanto di più imperfetto si trova in questa legge.

Lodo la Commissione e l'onorevole relatore pei molti studi che hanno fatto in questa materia. Ma mi permettano una parola chiara e franca. Se per ogni legge speciale che si volesse fare, si seguisse sempre questo sistema, nella nostra legislazione finiremmo per non capirci più niente.

Come ammettere che, in occasione di un progetto qualunque, si possa e si abbia a dare mano ancora a Codici e leggi organiche, specie con una discussione improvvisa come questa?

Oggi le cose vanno così: se con un progetto si tocca per poco qualche articolo del Codice penale, ecco che si sente il gran bisogno di modificare tutto un capitolo di esso; se si tocca per poco la legge elettorale politica, o la legge comunale e provinciale, ecco che si sente il gran bisogno di modificare tutta una parte dell'una e dell'altra! Ma quando si nomina una Commissione per un disegno di legge di iniziativa ministeriale, mi permettano i colleghi che lo dica francamente, la si nomina per quel determinato disegno di legge e non altro: e quando esso deve venire dinanzi alla Camera non mi sembra bene che si presenti, invece, con un disegno di legge tutto nuovo, con istituti e cose tutte nuove, per le quali la Camera non ha avuto tempo di fare studi

seri e maturi; in modo da potere affrontare un problema così vasto come quello del quale ci intratteniamo adesso.

Quindi, poichè ciò che è venuto fuori in questo controprogetto, specialmente in materia penale, è cosa molto incompleta ed imperfetta, io credo che sia giusto e opportuno di insistere perchè sia soppresso; e viceversa, perchè restino il Codice penale, la legge politica e la legge comunale e provinciale così come stanno adesso, con le rispettive loro penalità; essendo io d'altronde convinto, che queste penalità, come sono tastate pel passato, possono anche bastare per l'avvenire, purchè si vogliano e si sappiano applicare a dovere.

Fu detto da alcuno che qui bisogna riformare, perchè nelle menzionate leggi la nomenclatura delle pene non è quella del Codice penale nuovo. Ora, sappiamo bene che tutte le leggi antiche hanno la nomenclatura del Codice penale antico, ma ciò non qualifica niente, e solo porta alla necessità di fare la debita equiparazione, secondo il Codice penale nuovo medesimo. Questo avviene tutti i giorni, e non c'era bisogno di rifare un intero capitolo di disposizioni penali per giungere a questo scopo.

Osservo ancora all'onorevole relatore, che sono convinto anche io che bisogna distinguere la parte colposa dalla parte dolosa, ma sulle questioni più importanti, quali quelle che concernono la responsabilità penale dei singoli individui, o dei corpi dei quali essi fanno parte, o le altre che contengono il regolamento della competenza di questa materia, egli non mi ha risposto nulla.

È facile dire che non si può incriminare la decisione di una Commissione comunale perchè i componenti sono responsabili personalmente. Ma, dico io: come li rendete responsabili personalmente, quando il loro giudizio è concretato in una decisione motivata del corpo? Voi vedrete che, nei singoli casi, questa responsabilità individuale verrà con tutta probabilità a sfuggire completamente.

Del resto, se dobbiamo fare una distinzione tra fatto doloso e fatto colposo, quando si tratta di atti colposi di certa natura; quali quelli costituenti mancanze d'ufficio, nelle quali possono cadere tutti i pubblici funzionari; dove sta il fondo ed il limite di questa responsabilità? Una materia come questa, per la quale vuoi punire anche il ritardo nella notificazione delle liste, o degli elenchi, e

così via, non è una materia da prendersi così alla leggera, e da abbracciarsi con una frase senza determinazione o distinzione di sorta. Già quello che ho sostenuto io è la competenza amministrativa, al fine di non veder consegnare tutti i giorni un pubblico funzionario, sindaco, o segretario, o membro di Commissione comunale, (se non vuoi anche di Commissione provinciale) al procuratore del Re per l'applicazione di tante pene. Sotto questo punto di vista nulla mi si è risposto, ed io non so che cosa ne uscirà da questa nostra discussione.

Ma non voglio tediare più oltre la Camera. Le difficoltà sono troppe, in questo momento, per potere emendare questo progetto congruamente, scientificamente coordinandolo con il Codice penale e con le leggi elettorale politica e comunale e provinciale. E per queste ragioni io torno proprio ad insistere nell'idea che si deliberi la soppressione di quest'articolo 3.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. La Commissione respinge la soppressione proposta dall'onorevole Meccacci; accetta invece l'emendamento dell'onorevole Pace all'articolo A, cioè che:

« *Alla lettera (a) si aggiunga il seguente capoverso:*

« Fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso, se il fatto fu commesso dolosamente la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire cento sino a tremila. »

Accetta poi le proposte dell'onorevole Spirito; e se l'onorevole presidente lo permette, io le formulo:

All'articolo (b) è mantenuto soltanto il primo capoverso: e cioè:

« Art. (b). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con un'ammenda da lire 200 a 500. »

L'altro capoverso è soppresso.

Presidente. Sta bene.

Torraca, relatore. L'articolo (c) rimane com'è.

Presidente. Ma l'onorevole Pace ha un emendamento alla lettera c). Propone che si dica:

« è punito con la reclusione sino a tre anni. »

Accetta la Commissione questo emendamento?

Crispi, presidente del Consiglio. È troppo!

Torraca, relatore. È soverchio, onorevole Pace. Teniamoci al sistema della detenzione.

Pace. Non insisto.

Presidente. Procediamo per ordine. Alla lettera *b*) è dunque soppresso il secondo comma. Alla lettera *c*) è accettata, come aggiunta, la proposta del presidente del Consiglio, in conformità della proposta dell'onorevole Marcora:

« Chiunque o nasconde o sottrae od altera i registri o i certificati scolastici è punito ecc. »; e poi come segue.

Torraca, relatore. Benissimo.

Presidente. Qui non c'è altro emendamento?

Torraca, relatore. Ci sarebbe quello dell'onorevole Pace, ma lo prego di non insistere.

Pace. Non insisto.

Torraca, relatore. Viene l'articolo *d*) dove è detto « ammenda », si deve dire « multa ». Poi bisogna aggiungere questo capoverso:

« Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale e provinciale; salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per i reati di falso. »

Inoltre all'articolo (*e*) al secondo capoverso, invece di dire: con l'ammenda sino a lire 1000, deve dire: con la multa sino a lire 1000. Così pure all'articolo (*f*) deve dire anche multa invece di ammenda.

Marcora. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Prego l'onorevole Commissione di voler accogliere un altro emendamento alla lettera *a* dell'articolo aggiuntivo nel senso che l'ammenda ivi indicata sia commisurata, anziché dalle lire 100 alle 500, dalle lire 50 alle lire 500.

Perocché l'articolo prevede casi parecchi e di gravità diversa, ma per alcuni minima e dipendente da circostanze speciali.

La mancanza di notificazione nei termini, per esempio, avuto riguardo alla brevità loro, di tre soli giorni, può essere giudicata, massime nelle grandi città, o nei Comuni composti di frazioni molto distanti fra loro, con minore severità di altre negligenze; ed è bene che il giudice possa disporre di maggior latitudine nell'applicazione della pena.

Presidente. La Commissione accetta di ridurre quest'ammenda?

Torraca, relatore. La Commissione accetta, e propone di ridurre l'ammenda modificando così: da lire 50 a lire 500.

Presidente. Dunque l'articolo (*a*) rimane così modificato:

« All'art. 89 della legge elettorale politica, ed all'articolo 92 della legge comunale e provinciale, sono sostituiti i seguenti:

« Art. (*a*) Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi, o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500, fuori dei casi preveduti nel precedente capoverso; se il fatto fu commesso dolosamente, la pena è della detenzione fino ad un anno, della multa da lire 100 fino a 3,000. »

« Art. (*b*). Chiunque esegue la iscrizione o la cancellazione di un elettore, nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con un'ammenda da lire 200 a 500. »

« Art. (*c*). Chiunque forma una lista o un elenco, o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, nasconde, sottrae od altera i registri od i certificati scolastici, è punito con la detenzione sino a tre anni, con multa sino a lire tremila e con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a dieci anni.

« Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un elenco, una lista o una nota di elettori o i documenti relativi. »

« Art. (*d*). Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno, con la multa sino a lire duemila e con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a nove anni.

« Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia un componente della Commissione comunale o provinciale; salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale per reati di falso. »

« Art. (*e*). Chiunque essendo legalmente obbligato ad eseguire la iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore, nelle liste

e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 200 a 500.

« Se l'omissione è dolosa, colui che n'è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1,000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

« Art. (f). Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste, delle note degli elettori e de' relativi documenti, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire cinquecento, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni. »

Pongo a partito nel suo complesso l'articolo terzo.

Chi lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

« Disposizioni speciali. — Art. 4. All'articolo 26 del testo unico della legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:

« Art. 26. La contribuzione pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede o da altro titolo attributivo di proprietà e superi le lire cinque di contribuzione per ogni censito. »

(È approvato).

« Art. 5. All'articolo 21 di detta legge è aggiunto il seguente paragrafo:

« La contribuzione proveniente da tasse comunali deve essere giustificata con la prova del reale pagamento delle tasse per l'anno precedente. »

(È approvato).

« Art. 6. È soppresso l'ultimo paragrafo dell'articolo 19 di detta legge. »

(È approvato).

« Art. 7. I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

« Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra. »

A questo articolo l'onorevole Ghigi e dieci altri deputati avevano proposto questa aggiunta:

« e l'indicazione dell'anno e del numero

di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore. »

Ora l'onorevole presidente del Consiglio propone un'aggiunta.

Crispi, presidente del Consiglio. È uguale a quella dell'onorevole Ghigi.

Presidente. L'onorevole Brunialti ha invece proposto la soppressione dell'articolo. L'onorevole Brunialti ha facoltà di parlare.

Brunialti. Io aveva proposto la soppressione per due ragioni. Io comprendo benissimo come possa far comodo a molti Comuni, specialmente ai grandi, di avere una sola lista e di raccogliervi tanto gli elettori politici quanto quelli amministrativi. Ma a mio avviso questo principio è pericoloso, e per due ragioni. Anzitutto ci avvia a quella confusione fra l'elettorato politico e quello amministrativo che io credo veramente gravissima. Noi abbiamo già troppo equiparato i due elettorati, e la conseguenza di ciò in moltissimi Comuni, specialmente in quelli dell'alta Italia che io conosco di più, è stata che i clericali si vanno completamente impadronendo delle nostre amministrazioni comunali e provinciali. Io dunque vedo un pericolo in questo equiparamento del voto amministrativo a quello politico. E ne vedo un altro: ed è che quelle liste in cui gli elettori politici saranno confusi con quelli amministrativi, si presteranno più facilmente alla frode; perchè quando le liste saranno messe sul tavolo della votazione, saranno molto facili gli equivoci e gli errori che si evitano, invece, con le due liste distinte. In conclusione per una lievissima economia che si conseguirebbe solamente in alcuni grossi Comuni, io non vorrei che si procedesse oltre nell'equiparamento del diritto al voto amministrativo al diritto al voto politico, equiparamento che credo pericoloso; e si desse luogo alla confusione delle liste politiche e di quelle amministrative perchè facilmente si presterebbe ad inganni ed a frodi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. La legge elettorale politica attuale dice così: « Le liste devono essere riunite in un registro, e conservate negli archivi del Comune. »

Così dice anche la legge comunale e provinciale.

Ora, il fatto è questo: che parecchi Comuni, ad esempio cito quello di Torino, hanno

detto: perchè questi due registri? In sostanza, sopra cento nomi, ne troverete novanta comuni alle due liste; ed allora, poichè ciò non porta alcuno inconveniente pratico, dateci facoltà di riunirli in un registro solo. Il comune di Torino scrive così: « siccome nelle due liste, politiche ed amministrative, i nomi degli iscritti sono, per una gran parte, ripetuti, e perciò richiedono un doppio lavoro di revisione da chi è chiamato ad esaminare le liste, parrebbe più conveniente che, a risparmio di lavoro e di spese inutili, si ritenga sufficiente una lista unica, nella quale, per ciascun iscritto fosse notata la rispettiva qualità di elettore politico ed amministrativo. »

Questo a noi è parso accettabile.

L'onorevole Brunialti dice: andiamo così all'unificazione dell'elettorato.

Ma non ci si va per questo; ci si va per la forza delle cose.

A noi è sembrata accettabile questa proposta de' Municipii, perchè, in pratica, non produce alcuno inconveniente; ed è parsa accettabile anche al ministro dell'interno. Ai Comuni reca un sollievo di spesa e di lavoro, senza (a noi sembra) danni reali, o pericolo di inconvenienti.

Del resto, poi, non è cosa sostanziale nella legge; insistiamo, tuttavia, nella proposta.

Presidente. L'onorevole Brunialti insiste nella sua proposta?

Brunialti. No.

Presidente. Metto a partito questo articolo, con l'aggiunta proposta dall'onorevole presidente del Consiglio e dall'onorevole Ghigi:

« I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

« Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra, e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore. »

(È approvato).

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 8. È autorizzata una revisione straordinaria delle liste elettorali politiche ed amministrative in tutti i Comuni del Regno, secondo le norme prescritte dalla presente legge per la revisione

annua, salvo le seguenti speciali disposizioni. »

L'onorevole Lucifero ha presentato il seguente emendamento:

Disposizioni transitorie. — Invece degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Commissione sostituire il seguente:

« Art. Nel mese susseguente alla promulgazione della presente legge, sarà proceduto dai pretori di ciascun mandamento, alla epurazione delle liste elettorali politiche ed amministrative. Contro il Decreto del pretore, è ammesso il ricorso alla Corte di appello. »

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Lucifero. In poche parole esporrò il pensiero del mio emendamento.

Il disegno di legge fu presentato non solo per rendere più sincere le liste dell'avvenire, ma anche le liste presenti.

Ora, chi voglia dare un'occhiata spassionata agli articoli transitorii proposti dalla Commissione, vedrà di leggieri che è assolutamente impossibile, o quasi, che si possa procedere alle elezioni amministrative, che sono imminenti, con le liste epurate.

Ed infatti questo pensiero pare fosse anche quello del Governo, poichè esso aveva presentato un articolo il quale proponeva che la epurazione delle liste dovesse essere fatta da apposito commissario in modo più sommario e più pronto, dando all'autorità giudiziaria la facoltà di esaminare se questa epurazione era stata fatta secondo o contro la legge.

Ora io crederei più opportuno che, trattandosi di un puro e semplice accertamento del diritto elettorale, il pretore per questa prima volta, procedesse a questa epurazione delle liste; e contro il decreto suo sarebbe ammesso il ricorso alla Corte d'appello, e così non avverrebbe nessuna confusione, nè conflitto di attribuzioni.

Se la Commissione ed il Governo non accettano questo emendamento, non insisterò in esso, ma in questo caso non posso fare a meno di osservare che la soluzione pronta e sollecita a cui tutti miriamo verrà assolutamente a mancare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampiasi:

Lampiasi. Io mi trovo pressochè nello stesso ordine d'idee dell'onorevole Lucifero, e potrei

aggiungere anche qualche altra ragione che credo più valida. Il concetto informatore di questo disegno di legge è stata la limitazione del voto.

Voci. Ma no!

Lampiasi. Ma sì! La rappresentanza delle minoranze che si ottiene per mezzo della limitazione del voto. Principio giustissimo già introdotto nelle nostre leggi. (*Mormorio*). La Commissione proponendo di scrivere un nome solo per eleggere una Commissione elettorale formata da quattro o sei commissari secondo il numero dei consiglieri comunali, come è prescritto dall'articolo 20 già votato dalla Camera, ha voluto raggiungere lo scopo di avere nel seno delle Commissioni elettorali non solo le minoranze di una certa entità, ma anche le minoranze esigue. Conseguentemente la garanzia pel retto funzionamento delle Commissioni elettorali è riposta nella rappresentanza delle minoranze. Si è voluto con ciò non lasciare le Commissioni a discrezione delle minoranze.

Ma per raggiungere questo scopo è evidente che le minoranze dovrebbero essere rappresentate nei Consigli comunali, ma ciò non è.

Quando fu applicata la vigente legge elettorale, i Comuni, nella rinnovazione totale dei Consigli, ottennero la rappresentanza delle minoranze, ma con le successive rinnovazioni di un quinto, tutti i Comuni che hanno 15 o 20 consiglieri hanno perduto le minoranze, e i Comuni che si trovano in queste condizioni sono 7905, come è ricordato nella relazione ministeriale che precede l'altro disegno di legge relativo alle operazioni elettorali amministrative. E una delle ragioni che consigliarono il ministro a proporre in quest'ultimo disegno di legge la rinnovazione per metà dei consiglieri, è quella appunto di mantenere la rappresentanza delle minoranze in tutti i piccoli Comuni.

Ebbene, se questi Consigli comunali, così come ora sono costituiti, nomineranno le Commissioni elettorali, è impossibile che queste possano avere in sé la rappresentanza delle minoranze, e perciò non potranno dare quella garanzia che vuole la legge. E a queste Commissioni lasciate a discrezione delle maggioranze, senza alcun controllo, si potrà affidare il grave compito di rivedere, anzi di rifare le liste? Le Commissioni comunali per questa prima eccezionale revisione non ci affidano. Bisogna ricorrere ad un mezzo transitorio; e

perciò mi associo di buon grado al concetto dell'onorevole Lucifero, sebbene mi paia un po' eccessiva la facoltà che egli vuol dare al pretore.

Senza dubbio l'articolo 6 del Ministero che proponeva di nominare un commissario con le attribuzioni della Giunta amministrativa era il più logico; ma essendo parso alla Camera un rimedio troppo eroico, il ministro non vi ha insistito ed io naturalmente non posso essere più ministeriale del ministro.

Qualche cosa bisogna pur sostituire perchè la legge riesca praticamente efficace. Io proporrei perciò di costituire una Commissione straordinaria, che potrebbe essere composta di un commissario governativo (e questo è prescritto nell'art. 14, lo so) del sindaco, e presieduta da un magistrato, dal presidente del tribunale civile. Quanto al resto mi rimetto completamente alla Commissione, se crede di tener conto delle mie osservazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Prego l'onorevole Lucifero di non insistere nel suo emendamento. Egli ha visto la difficoltà che ha sollevato la proposta, di affidare al pretore l'incarico di ricevere la prova della cosiddetta capacità, che non era cosa di grande importanza. Si è detto che il pretore bisogna lasciarlo al suo ufficio, che non bisogna metterlo in queste brighe, e si trattava di piccola cosa: se ora imponiamo al pretore di compiere la epurazione e revisione delle liste, per farla bene deve impiegarvi 2 o 3 mesi, e si andrebbe troppo lontano.

Anche noi avevamo pensato al pretore, ma abbiamo dovuto rinziarvi: atteniamoci dunque alla Commissione comunale, con quelle garanzie che abbiamo stabilito, e speriamo così che una epurazione delle liste si ottenga. Si andrebbe incontro a difficoltà grandissime, distraendo il pretore per lungo tempo dal suo ufficio, e facendogli affrontare le gare locali. Quindi è meglio lasciarlo alle sue naturali occupazioni. La Commissione ne è dolente, ma non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Lucifero.

Quanto all'onorevole Lampiasi non sapremo che cosa dire o accettare, non avendo egli proposto niente di concreto. Egli dice, la Commissione studi. Ora è tempo di concludere. La Commissione ha studiato quello che oggi presenta. Se l'onorevole Lampiasi ha un altro

concetto, lo concreti e allora potremo studiarlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Ho già detto che ove la Commissione non avesse accettato il mio articolo aggiuntivo, non avrei insistito; quindi dichiaro che non insisto, ma dichiaro altresì di non esser persuaso delle ragioni addotte dall'onorevole relatore per non accettarlo.

Presidente. Verremo ai voti.

Pongo a partito l'articolo 8 di cui fu già data lettura. Chi l'approva sorga.

(È approvato).

« Art. 9. Tra 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge i Consigli comunali procederanno alla nomina dei commissari, di cui nel nuovo articolo 20 della legge elettorale politica e 37 della legge comunale e provinciale.

« Tra un mese saranno straordinariamente convocati i Consigli provinciali per la nomina de' commissari, di cui al nuovo articolo 32 della legge elettorale politica e 48 della legge comunale e provinciale. »

L'onorevole Lampiasi non fa alcuna proposta?

Lampiasi. No signore.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 9. Chi l'approva sorga.

(È approvato).

« Art. 10. Entro otto giorni dalla stessa data i sindaci in ciascun Comune inviteranno, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, i cittadini che avessero reclami da fare contro le liste attuali, per cancellazioni o iscrizioni indebite, per rifiuto di iscrizioni già domandate, o per omissione di cancellazioni ed iscrizioni ordinate da chi ne ha diritto, a presentarli nei termini prescritti.

« I reclami potranno essere presentati all'ufficio municipale o al delegato del Governo, di cui all'articolo 14.

« Di ogni reclamo presentato all'ufficio comunale, il segretario del Comune, all'atto della presentazione, deve rilasciare ricevuta autenticata dal bollo municipale. »

L'onorevole Brunialti ha presentato un emendamento a quest'articolo. Egli propone:

Nel primo capoverso: alle parole: Con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici.

Sostituire: con avviso da affiggersi all'albo pretorio ed in luoghi pubblici

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Torraca, relatore. La Commissione accetta quest'emendamento che è uniforme alla dizione adottata negli altri articoli della legge. E poichè in questi fu soppresso l'inciso: « autenticata dal bollo municipale, » così propongo che queste parole siano soppresse anche in quest'articolo; il quale finirebbe colle altre: « all'atto della presentazione deve rilasciare ricevuta. »

Presidente. L'emendamento Brunialti è accettato.

L'onorevole Bertolini ha facoltà di parlare.

Bertolini. Non faccio alcuna proposta, ma sottopongo alla Commissione una considerazione, che avrei potuto fare su un articolo precedente od uno seguente delle disposizioni transitorie. Con l'articolo 19 della legge elettorale politica, approvato nella tornata di mercoledì, si è stabilito che l'attestazione del saper leggere e scrivere debba essere firmata dal comandante del corpo, e scritta sopra un foglio, annesso al congedo. Ora ciò sta bene per i congedi, che saranno rilasciati dopo l'approvazione di questa legge, o per quelli rilasciati, dopo che il ministro della guerra ha modificato le disposizioni che esistevano prima; ma cosa nascerà per quei congedi, i quali, come ci attesta la relazione dell'onorevole Genala, e come ci attesta la relazione Torraca, sono stati rilasciati senza che vi sia la firma del comandante del corpo?

Dovranno essere tutti quei cittadini, iscritti a quel modo, cancellati dalle liste, oppure no?

Ecco il dubbio, che sottopongo alla Commissione.

Torraca, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Torraca, relatore. Risponde alla domanda dell'onorevole Bertolini l'articolo 13, specialmente, come lo voteremo modificato.

Se vi sarà reclamo, si procederà secondo il metodo designato dalla Commissione; se non vi sarà reclamo, la iscrizione si intenderà legittima.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

Bertolini. Mi acquieto a questa dichiarazione del relatore, ma ne traggo argomento per proporre all'articolo 13 qualche emendamento.

Sani Severino. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Sani Severino. Nell'articolo 10 è detto: « i reclami potranno essere presentati all'ufficio municipale o al delegato del Governo di cui all'articolo 14. »

Avendo l'onorevole Brunialti proposto di sopprimere l'articolo 14, proporrei a mia volta che si sospendesse l'approvazione di questo capoverso dell'articolo 10, aspettando che la Camera approvi o sopprima l'articolo 14, come è proposto dall'onorevole Brunialti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Mi sembra ragionevole l'osservazione fatta dall'onorevole collega. V'è una questione, diciamo così, pregiudiziale: potrà o no il Governo avere un suo delegato presso la Commissione comunale per assistere a questa revisione delle liste? Quando la Camera avrà deciso che questo delegato vi sia, allora si potrà dare ai cittadini la facoltà di adire il delegato con reclamo. Quindi mi pare che l'articolo 14 possa andar discusso prima di questo articolo.

La Commissione non ha quindi difficoltà di accettare la proposta di discutere l'articolo 10 dopo il 14.

Presidente. Sta bene. Allora rimane sospesa la discussione dell'articolo 10.

« Art. 11. Non più tardi di otto giorni dalla nomina di cui nel primo capoverso dell'articolo 9, le Commissioni elettorali comunali inizieranno i lavori di revisione generale delle liste. »

(È approvato).

« Art. 12. I termini assegnati alle operazioni delle Commissioni comunali e delle Commissioni provinciali potranno essere prorogati di quindici giorni per le prime e di un mese per le seconde. »

(È approvato).

« Art. 13. Se, contro qualsiasi iscrizione già eseguita nelle liste elettorali in virtù del primo paragrafo dell'articolo 2 della legge elettorale politica e del n. 3 dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale, vi sarà reclamo fondato sul motivo che l'iscritto non sa leggere e scrivere, la Commissione del Comune invita il cittadino, del quale s'impugna l'iscrizione, a presentarsi fra tre giorni per scrivere e sottoscrivere una protesta contro

le allegazioni del reclamo. Questo sarà ritenuto fondato se il cittadino non si presenta o ricusa di scrivere e sottoscrivere la protesta.

« Se il reclamo, per lo stesso motivo, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, questa deferisce al pretore del rispettivo mandamento l'incarico di avvisare il cittadino del quale s'impugna l'iscrizione, e di accoglierne fra otto giorni la protesta. »

La Commissione ed il Governo propongono in questo articolo la soppressione delle parole « in virtù del primo paragrafo dell'articolo 2 della legge elettorale politica e del n. 3 dell'articolo 19 della legge comunale e provinciale, » e che le parole: *fra tre giorni* siano sostituite dalle altre: *nel termine di cinque giorni*.

Perciò l'articolo rimarrà così modificato:

« Se, contro qualsiasi iscrizione già eseguita nelle liste elettorali, si sarà fatto reclamo fondato sul motivo che l'iscritto non sa leggere e scrivere, la Commissione del Comune invita il cittadino, del quale s'impugna l'iscrizione a presentarsi nel termine di cinque giorni per scrivere e sottoscrivere una protesta contro le allegazioni del reclamo. Questo sarà ritenuto fondato se il cittadino non si presenta o ricusa di scrivere e sottoscrivere la protesta.

« Se il reclamo, per lo stesso motivo, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, questa deferisce al pretore del rispettivo mandamento l'incarico di avvisare il cittadino del quale s'impugna l'iscrizione, e di accoglierne fra otto giorni la protesta. »

L'onorevole Ghigi propone questa modificazione all'articolo 13:

« Se, contro qualsiasi iscrizione già eseguita nelle liste elettorali in virtù della legge elettorale politica, e della legge comunale e provinciale, vi sarà reclamo fondato, ecc., la Commissione del Comune invita il cittadino, del quale si impugna l'iscrizione, a presentarsi *nel termine di otto giorni* per scrivere e sottoscrivere, ecc.

« Se il reclamo, per lo stesso motivo, è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, questa deferisce al pretore del rispettivo mandamento l'incarico di *far* avvisare il cittadino del quale s'impugna la iscrizione e di accoglierne *nel termine perentorio* di giorni otto la protesta. »

Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Ghigi si concili con la nuova redazione.

Ghigi. Appunto. Prendo atto semplicemente della nuova dizione presentata dal capo del Governo d'accordo con la Commissione, perchè risponde perfettamente al concetto informativo del mio emendamento.

E mentre, rendendomi conto della legittima impazienza della Camera, rinunzio a svolgere le molteplici ragioni che mi avevano ieri l'altro indotto a presentare quella mia proposta, la quale tendeva appunto a mettere le varie categorie di elettori in una condizione di eguaglianza davanti alle disposizioni di questa legge, esprimo senza meno il mio più vivo compiacimento per l'accoglienza benevola che è stata fatta dall'onorevole presidente del Consiglio e dal relatore al mio emendamento.

Sotto i loro auspici egli è certo che potrà riscuotere l'unanime assentimento dell'Assemblea, ed è di questo naturalmente che io più che tutto mi preoccupo e mi interessa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni.

Martini Giovanni. Io trovo nell'articolo 13 queste parole: « Questo sarà ritenuto fondato (parlandosi del reclamo) se il cittadino non si presenta. »

Ora a me pare che questa sia una enormità. La mancanza di presentazione può avvenire per parecchi motivi. Il cittadino può esser lontano, può non aver ricevuto l'invito, può esser ammalato, può avere infine un impedimento legittimo. Ora sarebbe strano che il solo fatto di non essersi presentato bastasse perchè il reclamo potesse essere accolto. E sarebbe anche enorme che ritornando, ad esempio, da paesi lontani, il cittadino che fu cancellato dalle liste, non trovasse poi il modo di farsi inscrivere nuovamente.

Io non ho ora il tempo necessario per formulare un emendamento e fornirlo delle dieci firme necessarie, ma credo che questa osservazione modesta possa, d'altra parte, essere accolta così dal Governo come dalla Commissione. Non sarà loro difficile di trovare una formula che salvi i diritti di tutti i cittadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

Bertolini. Anch'io, in base alle considera-

zioni svolte dall'onorevole Martini Giovanni, credo assai grave la disposizione dall'articolo 13 quale risulta dal testo proposto. Di fronte poi alla questione dei congedi, che è stata accennata precedentemente, e quindi al grandissimo numero dei ricorsi che vi potranno essere, la questione sollevata dall'onorevole Martini diventa ancora più grave. E poi faccio notare che è veramente straordinario il diritto dato a qualsiasi cittadino di fare verificare la capacità del leggere e dello scrivere, anche se questa capacità risulti dagli atti, in base a documenti, i quali per sé stessi, fino ad una iscrizione in falso, sarebbero ineccepibili. Io credo che qualche latitudine di giudizio possa essere lasciata a quella Commissione comunale ed a quella Commissione provinciale, delle quali abbiamo tanto curato una composizione imparziale e tale da garantireci della serietà con cui esse procederanno nei loro esami.

Per conseguenza io crederei che, anziché imporre l'obbligo alle Commissioni, provinciale e comunale, d'invitare l'individuo a fare l'esperimento, dovesse essere data facoltà a queste Commissioni d'ordinare questo esperimento, ed essere riserbata in ogni caso al reclamante la facoltà di proporre la sua azione innanzi alla Corte d'appello, ove la Commissione provinciale non avesse fatta ragione al suo reclamo e non avesse ordinato l'esperimento.

Potrebbe anche una attenuazione trovarsi, quando si stabilisse la obbligatorietà dello esperimento solo nel caso, in cui l'iscrizione non sia fatta in base ad un certificato scolastico, ovvero in base alla domanda scritta in presenza del notaio e di tre testimoni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Francesco.

Spirito F. Ho domandato di parlare per rilevare ciò che è stato rilevato dall'onorevole Martini Giovanni e dall'onorevole Bertolini. In verità la Commissione non può disconoscere che il provvedimento sarebbe assai grave. Quanto a me difficilmente accedo al concetto di togliere ad un cittadino il diritto elettorale che egli già gode, solo perchè ad un tale piace d'impugnare questo diritto. Ma ad ogni modo per una prima revisione generale delle liste passi pure. Però conviene che sia aggiunto un qualche temperamento che salvi il legittimo diritto e non lo calpesti, direi così, senza nessuna buona ragione. Per

esempio, le parole testè rilevate dall'onorevole Martini, che formano l'ultima parte del primo capoverso dell'articolo 13 potrebbero essere modificate così:

Questo sarà ritenuto fondato, se il cittadino non si presenta o non giustifica la sua assenza o se rifiuta di scrivere e sottoscrivere la protesta.

Io poi domando un chiarimento alla Commissione.

Come concetto cardinale della legge, crede la Commissione che, una volta riconosciuto il diritto elettorale di un cittadino, in conformità di questa legge, questo diritto sia come un giudicato che debba essere sempre riconosciuto e rispettato?

Se la Commissione mi dice di sì, io riconosco che questo è un vantaggio, sotto un certo punto di vista, ma è anche un poco esagerato.

Noi non possiamo ritenere gli uomini infallibili. Una prima revisione di tutte le liste, fatta in base a questa legge, la quale migliora le condizioni presenti (notato che io avrei avuto qualche idea diversa da quella della Commissione) non si potrà dire che riuscirà una cosa perfettissima.

Torraca, relatore. Oh, naturale!

Spirito F. Quindi non potete togliere l'adito ai cittadini di reclamare di nuovo contro la illegittima iscrizione o la non giustificata cancellazione compiuta una prima volta. Dunque il diritto di rivedere ciò che oggi si rivede in linea generale, vi dev'essere. Quello che non consento è che questo diritto sia perpetuo.

Io credo tutti debbano avere un po' di pace e meriti di averla anche l'elettore.

Una volta che il diritto di un elettore, in seguito a contestazione, è stato riconosciuto; una volta che l'elettore ha goduto di questo diritto, incontestabilmente, per un certo periodo di tempo, sia bene o male iscritto, dobbiamo, una buona volta, riconoscere come un giudicato il suo diritto elettorale. Ancorchè fosse un diritto illegittimo, vale più riconoscere un diritto illegittimo, sanzionato dal tempo, anzichè metterlo continuamente in contestazione.

Ecco perchè io sottopongo alla Commissione questo mio concetto, affinchè, se crederà di poter accoglierlo, trovi modo di adottarlo nella legge, sia ora, sia nel coordinamento

degli articoli. Il mio concetto sarebbe questo, secondo l'ho formulato in questa proposta:

« Compiuta la revisione generale delle liste con le norme prescritte dalla presente legge non potrà più essere impugnato il diritto elettorale d'un cittadino:

« a) quando esso sia stato riconosciuto dall'autorità giudiziaria;

« b) quando se ne sia goduto l'esercizio per cinque anni almeno.

« È fatta sempre eccezione pel caso in cui per il sopraggiungere di fatti nuovi l'elettore abbia perduto i requisiti per l'esercizio del suo diritto. »

Mi pare che, secondo questa proposta, siano garantiti tutti i diritti; nè si potrebbero verificare più gli inconvenienti che oggi si lamentano. Quindi prego la Commissione di voler dichiarare se accetta la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Io stimo giusta l'osservazione dell'onorevole Martini Giovanni, nella quale hanno consentito altri oratori. E propongo che alla frase: « Questo sarà ritenuto fondato se il cittadino non si presenta » si aggiungano le parole senza giustificare un legittimo impedimento. »

Mi oppongo invece risolutamente alla proposta dell'onorevole Spirito. Anzitutto perchè, parmi, si informi ad un concetto del diritto elettorale che non potrebbe accettarsi senza repudiare il principio fondamentale delle nostre leggi elettorali. Tale principio è che il diritto elettorale si possa bensì contestare per cause determinate specificamente dalla legge, non già che si possa concedere nè autorizzare in nessuna guisa, e tanto meno che si possa acquistare o perdere per il fatto del suo esercizio o no entro un determinato periodo di tempo, perchè il diritto elettorale è proprio di ciascun cittadino per il fatto stesso ch'egli è parte della nazione, alla quale appartiene la sovranità, di cui quel diritto è espressione.

In secondo luogo combatto quella proposta perchè mira a dare all'articolo in esame una portata, che sorpassa gli scopi della legge e gli stessi intenti che la Commissione si era prefissi con la formula primitiva, la quale certo non sarebbe stata accolta dalla maggioranza della Camera.

L'articolo 13, infatti, come era stato pre-

sentato dalla Commissione, mentre provvedeva alla necessità di una revisione determinata dalle condizioni presenti, feriva apertamente uno dei cardini fondamentali della nostra legge elettorale politica, quello che fu ed è tuttora vanto dell'onorevole Crispi e, cioè, l'iscrizione per capacità, ammettendo soltanto a riguardo degli iscritti per tale titolo la possibilità del reclamo sul motivo del non saper leggere e scrivere, e tacendolo affatto a riguardo dei finti mezzadri o dei finti affittaiuoli che hanno impinguato le liste. Dichiarava insomma guerra all'alfabetismo e deferenza agli analfabeti, purché anche apparentemente favoriti di censo.

Una simile proposta era ben naturale che suscitasse nell'animo di ogni sincero liberale le più gravi preoccupazioni.

Da tali preoccupazioni sorse ieri la domanda di rinvio della discussione, alla quale diedi la mia firma, dubitando che la facilità colla quale le altre disposizioni della legge venivano ieri approvate, portasse all'accogliimento anche di quella proposta, e d'altra parte ritenendo, che la Commissione nel formularla non avesse avuto l'orgoglio di crederci qui tutti addormentati, ma solo avesse commesso una svista. E da quelle preoccupazioni, e come rimedio al possibile danno, sorse l'emendamento mio e degli amici miei, che l'onorevole presidente del Consiglio fece proprio e la Camera ha accettato. Or quello che l'onorevole Spirito chiede riprodurrebbe, anzi aggraverebbe il danno che abbiamo voluto evitare. Le sue proposte mirano infatti alla possibilità della contestazione del diritto elettorale anche in futuro, ed affermano inoltre, come già avvertii, de' concetti intorno al riconoscimento del diritto stesso, che io non credo possano essere accolti da questa parte della Camera. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Vorrei sapere dal relatore quale deve essere l'estensione di questa protesta che dall'articolo 13 risulta essere una specie di prova legale del saper leggere e scrivere, perchè a me pare che secondo il giudizio della Commissione comunale questa protesta potrebbe ridursi ad una semplice parola « protesto, » o potrebbe avere tutte le forme di un vero e proprio componimento in prosa poetica, tanto più in quanto le parole: *scrivere e sottoscrivere una protesta* vengono ad essere

poste in antitesi con le allegazioni del reclamo.

Ora il reclamo può contenere una serie di allegazioni, o di fatti, anche allegati per rendere più difficile la prova della scrittura, ed in tal caso quell'individuo può essere obbligato a fare una serie di risposte a tutta questa serie di allegazioni.

In sostanza, sarebbe un'allegazione contro un'altra allegazione, e parrebbe quasi uno scambio di due comparse tra due procuratori che stanno in litigio davanti al magistrato.

Faccio un'altra osservazione, ed è questa.

Trovo nell'articolo 6 una nota in cui è detto:

« Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere. »

Torraca, relatore. È citato l'articolo soppresso.

Nocito. Allora, la mia osservazione non ha più luogo.

E sta bene. Anzi, do lode alla Commissione di aver soppresso quest'articolo: perchè, in una così grave e capitale questione, quale è quella della prova del diritto ad esercitare l'elettorato, la legge e non il regolamento deve determinarne le condizioni.

Torraca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Torraca, relatore. L'articolo 13, per chi nol sappia, non è che l'articolo 101 della legge attuale.

Quando furono stabiliti gli articoli 99 e 100 delle disposizioni transitorie, nella legge elettorale politica, si avvisò anche al modo di non rendere illusorie alcune disposizioni.

Si avvisò al modo di far sì che il diritto fosse conservato a chi poteva spettare legittimamente, e tolto a coloro che l'avevano indebitamente. Ed allora si pensò di provvedere con l'articolo 101 che noi abbiamo tradotto adesso nel nostro disegno di legge: appunto perchè si tratta di disposizione transitoria, e di trovare un metodo analogo.

Ecco l'articolo 101:

« I reclami contro le iscrizioni fatte in conformità dell'articolo precedente dovranno essere presentati alla Giunta comunale, la quale potrà stabilire che il cittadino si rechi personalmente al suo cospetto per scrivere e firmare una protesta contro le allegazioni del reclamo.

« Ove l'elettore non si presenti, o rifiuti di scrivere, sarà cancellato dalla lista elettorale. »

La differenza tra la dizione di questo articolo e la nostra è in ciò: che si dice: la *Giunta comunale potrà*; noi diciamo: la *Commissione dovrà*. Il *poter stabilire* lasciava l'arbitrio; e noi non vogliamo l'arbitrio.

Questo articolo 101, sul quale ha scritto una pagina l'onorevole Zanardelli, nella sua splendida relazione sulla legge elettorale, in sostanza, è tolto dalla legge portoghese. L'onorevole Zanardelli non trovò altro freno automatico, a dir così, contro le indebite iscrizioni, se non questo articolo 101; e noi non abbiamo fatto altro che riprodurlo.

Quindi non abbiamo inventato nulla, nulla escogitato di nuovo. Ed una certa norma bisogna dare a queste Commissioni che faranno la revisione delle liste.

Con tutto ciò io credo che quando la cautela necessaria si è ottenuta contro l'usurpazione del diritto, bisogna anche abbondare in quelle altre cautele che agevolino al cittadino la difesa del suo diritto legittimo.

La Commissione quindi volentieri accetta una modificazione conforme a quella proposta dall'onorevole Spirito, od a quella dell'onorevole Marcora, che ammette la giustificazione dell'assenza.

All'onorevole Nocito ripeto, che noi non abbiamo voluto stabilire nulla di più di quello che era detto nell'articolo 101.

Crediamo che basti il dire che il cittadino deve scrivere e sottoscrivere la protesta. Purchè egli scriva: io protesto contro questo reclamo, la protesta è sufficiente a provare se egli sa leggere e scrivere.

Ed ora un'altra parola all'onorevole Spirito. Noi abbiamo stabilito il principio della permanenza delle liste più efficacemente che non sia nelle leggi attuali.

Il diritto mio è acquisito, e deve essere mantenuto.

Crediamo utilissima riforma quella, per esempio, che assegna termini fissi all'azione del pubblico ministero.

Ma, d'altra parte, non si può nemmeno contestare ad altri di ricercare se il diritto che io ho, fu bene o male acquisito, se il titolo pel quale acquistai quel diritto permanga, o l'abbia perduto.

La permanenza delle liste dunque sta bene; ma sta bene anche il diritto negli altri

di sindacare se il diritto a me fu bene o male attribuito.

Ma non credo che sia adesso il momento di entrare in questa materia. Che cosa avverrà, in pratica, onorevole Spirito? Quando la revisione sarà fatta speriamo che sia fatta con giustizia ed imparzialità. Se ci saranno contestazioni, le autorità giudicheranno.

Quindi concludendo prego l'onorevole Spirito di ritirare la sua aggiunta, che non è in questo momento opportuna. Accettiamo la proposta combinata dell'onorevole Spirito e dell'onorevole Marcora, per la quale, restando così come è l'articolo 13, si aggiungerebbero, all'ultimo periodo del primo capoverso alcune parole. Dopo aver detto: *questo sarà ritenuto fondato se il cittadino*, aggiungere: *senza addurre giustificato motivo* e poi, *non si presenta*, ecc.

Presidente. L'onorevole Bertolini ha facoltà di parlare.

Bertolini. Io torno a pregare la Commissione di voler almeno accettare quella parte della mia proposta colla quale si riterrebbe fondato il reclamo, ove la capacità del leggere e scrivere non risulti dalla prova stabilita dall'articolo 19 della legge elettorale politica e 36 della legge comunale e provinciale. Quando in atti esistono documenti, quali sono il certificato dell'ispettore scolastico, e la prova di saper leggere e scrivere fatta dinanzi a un notaio e tre testimoni, io credo che fino a che non s'impugnino di falso questi documenti, non debba il cittadino essere costretto a far la prova scritta della protesta.

Torraca, relatore. Ma il reclamo deve essere fondato. Come si può reclamare contro uno che ha il certificato scolastico. (*Conversazione tra l'onorevole Bertolini e l'onorevole Torraca*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni.

Martini Giovanni. L'onorevole relatore giustifica la non accettazione della proposta dell'onorevole Bertolini col dire che implicitamente lo stesso concetto è incluso nelle parole « *se vi sarà reclamo fondato...* » Ma, prego, è necessario continuare a leggere « *... fondato sul motivo che l'iscritto non sa leggere e scrivere.* » Dimodochè la parola *fondato* non è usata in modo generico, in modo che chi giudica abbia una certa larghezza di criterio nel giudicare; basta che il reclamo dica: « *Tizio non sa leggere e scrivere* » perchè

si intenda fondato. Quindi, coll'articolo come lo propone la Commissione, domani contro me, che pure ho la laurea in legge, può essere elevato reclamo, perchè non sia iscritto nella lista elettorale, fondato sul motivo che non so leggere e scrivere, ed io sono costretto, non a presentare il documento di saper leggere e scrivere, ma a scrivere e sottoscrivere una protesta contro il reclamo fatto.

Ora mi pare che il voler lesinare sopra due o tre parole da aggiungere in un articolo, mentre nella legge sono stati aggiunti 30 o 40 articoli, sia cosa un po' troppo spinta e quindi il Ministero e la Commissione potrebbero accettare l'aggiunta dell'onorevole Bertolini, che non fa altro che semplificare questa congerie di reclami.

Licata. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Licata. Ritengo opportuno di introdurre nella legge una disposizione con la quale si freni un poco il diritto di reclamo. Ordinariamente avviene che molti presentano reclami in larga misura per mettere in imbarazzo le amministrazioni e per dare anche un po' di lucro agli uscieri che sono obbligati a fare le notificazioni.

Ad evitare questo fatto crederei opportuno di aggiungere una penalità all'articolo 13 che dovrebbe essere così formulata:

« Se dall'esperimento ordinato dalla Commissione comunale o provinciale e dalla Corte d'appello risulterà che l'elettore deve essere conservato nella lista perchè ha i requisiti di legge, il reclamante è punito con la multa da lire 100 a 300. » (*Ooh!*)

Ma come? Se a chi omette d'inscrivere un elettore di cui non conosce nè la paternità, nè la data di nascita, avete comminata una multa straordinaria di parecchie centinaia di lire ed anche la reclusione e la perdita del diritto elettorale per parecchi anni, non vi ha ragione che non si debba parimente punire chi ingiustamente e capricciosamente reclama.

Quindi prego la Commissione di accettare questa mia aggiunta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Vediamo di concretare questo articolo, e sarà molto facile perchè in sostanza siamo d'accordo.

È già ammesso un emendamento all'ultimo paragrafo della prima parte; ora rimane una

osservazione dell'onorevole Bertolini ed una altra dell'onorevole Martini Giovanni. Sono due osservazioni di cui conviene tener conto, e la Commissione non ha difficoltà di concretarle in un inciso, che direbbe così:

« Se contro qualsiasi iscrizione già eseguita nelle liste elettorali, vi sarà reclamo fondato sul motivo che l'iscritto non sa leggere e scrivere (è la proposta dell'onorevole Bertolini) ove questo requisito non resulti dalle prove stabilite dall'articolo 19 della legge elettorale politica, e dall'articolo 36 della legge comunale e provinciale, la Commissione del Comune invita ecc. » Così l'arbitrio può dirsi se non eliminato almeno reso assai più difficile.

Presidente. Trasmetta questo emendamento. L'onorevole Bertolini ha facoltà di parlare.

Bertolini. Se la Commissione accetta, come ha dichiarato, l'emendamento che avevo proposto pel primo capoverso, della qual cosa la ringrazio, è necessaria una modificazione anche al secondo, affinchè anche per questo s'intenda seguito lo stesso criterio.

Presidente. Questo si vedrà in seguito.

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare.

Nocito. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha dato. Egli ha ricordato le disposizioni della legge attuale, ma appunto perchè questa ha dato luogo ad inconvenienti, io desiderava che fosse corretta. Si dovrebbero sopprimere assolutamente le parole: « contro le allegazioni del reclamo, » le quali altrimenti potrebbero dare luogo ad abusi e soprusi per parte delle Commissioni comunali, potendo sembrare, che il preteso illetterato debba fare una confutazione dei fatti allegati nel reclamo. Dal momento che il nostro concetto è che basta presentare una protesta, non è necessario aggiungere: « contro le allegazioni del reclamo, » tanto più in quanto già si è parlato del reclamo da farsi contro indebite iscrizioni.

Torraca, relatore. Diciamo: « contro il reclamo. »

Nocito. Invece di questa protesta sarebbe stato meglio invitare il cittadino a scrivere una dichiarazione di saper leggere e scrivere, ma io non voglio farne una questione, perchè o sotto forma di protesta, o sotto forma di dichiarazione il risultato è lo stesso.

Questo, per me, sarebbe il concetto più regolare; la protesta non si capisce. Voi volete una prova che il cittadino sappia leggere e

scrivere; ebbene, fategli scrivere la dichiarazione di saper leggere e scrivere.

Ad ogni modo non faccio di ciò una questione, dal momento che l'onorevole relatore ha avuto la gentilezza di accettare la soppressione delle parole: « contro le allegazioni, » che hanno dato luogo a molti equivoci ed inconvenienti.

Presidente. Di che si tratta?

Torraca, relatore. Si tratta di togliere le parole: « contro le allegazioni » e dire: « una protesta contro il reclamo. »

Ghigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ghigi. La Camera sa che io non ho certamente abusato del diritto di parlare, ed anche nel dar ragione dei miei pochi emendamenti penso e credo di essere stato assai sobrio. Ho rinunciato infatti spontaneamente poc'anzi a spiegare come che sia i motivi di alcune mie modeste proposte per non prolungare un dibattito nel quale forse ci siamo indugiati fin troppo. Non posso però rinunciare ora a spiegare brevissimamente le ragioni per le quali a quest'articolo si deve fare, secondo me, una tenue aggiunta. Abbiamo moltissimi elettori amministrativi i quali appartengono per domicilio elettorale ad un Comune, e risiedono in un altro, talvolta molto lontano dal luogo ove sono iscritti. Ora a me sembrerebbe che fosse logico, opportuno e giusto che si introducesse in questo articolo un nuovo alinea, pel quale fosse detto, che gli elettori, i quali non risiedono nel Comune dove è contestata la loro iscrizione nelle liste elettorali, abbiano diritto di presentarsi a scrivere la loro protesta dinanzi alla Commissione del Comune, dove risiedono, e che questa Commissione a posta sua sia tenuta a trasmettere l'atto corrispondente al Comune competente.

Io credo, ripeto, che questa breve aggiunta sia suggerita e raccomandata per sé da considerazioni molto logiche e molto eque, e spero quindi che Governo e Commissione vorranno accettarla.

Torraca, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torraca, relatore. Complichiamo troppo lo articolo con questo inciso. È naturale che debbono andar le cose come propone Lei. Gli elettori cancellati presenteranno alla Commissione, se si potranno presentare, se non

si potranno presentare, giustificheranno l'assenza.

La prego quindi, onorevole Ghigi, di ritirare questa sua aggiunta, anche per l'economia dell'articolo che diventerebbe troppo lungo e pesante.

Ghigi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ghigi. Io veramente pregherei l'onorevole relatore di voler meglio ponderare ed apprezzare la portata della proposta aggiunta, e considerare e riconoscere che è proprio giusto, equo, necessario accettarla.

Ella, onorevole relatore, ha detto: quando non si presentano, possono gli iscritti giustificare l'assenza ed ovviare così alla propria cancellazione *ex-officio* dalle liste.

Ma allora la vertenza, io oppongo, rimarrà eternamente sospesa a meno che l'interessato non voglia sobbarcarsi, e non mi pare molto probabile, a percorrere nella più parte dei casi qualche centinaio di chilometri di ferrovia per andare a fare le sue proteste contro la minacciata cancellazione dalle liste elettorali politiche od amministrative. Onorevole relatore, Ella vede che la cosa non è molto semplice e piana. Può trattarsi talvolta di un elettore regolarmente iscritto, e la cui iscrizione viene impugnata da un ricorso fatto da persona del luogo, forse per motivi meno che giustificati. Egli quindi deve avere sotto mano, ne ha dritto preciso, incontestato, un mezzo facile, agevole, pronto per poter provvedere, curare, difendere efficacemente il proprio interesse ed il proprio diritto. Schiettamente poi pare a me che non visiano troppi inconvenienti e pericoli quando si domanda che davanti alla Commissione del luogo ove dimora e risiede un elettore, questi possa fare le sue proteste e che la Commissione stessa abbia il dovere puro e semplice di trasmettere tali proteste all'altra Commissione competente. Io stimo invece che si provvederebbe così in modo molto ragionevole, molto equo e giusto alla tutela legittima ed efficace di un diritto sacrosanto di cui ogni cittadino non potrebbe impunemente essere spogliato.

Insisto pertanto nella mia proposta con la lusinga vivissima che Governo, Commissione e Parlamento vogliano accordarle benevolo suffragio.

Presidente. L'onorevole Bertolini ha fatto una proposta molto giusta. L'emendamento

da lui proposto nel 1° comma dell'articolo che fu accettato dalla Commissione deve naturalmente trovare la sua ragione anche nel 2° comma, perchè se la Commissione in 1° grado non è tenuta a tener conto del reclamo quando risulta dalle prove stabilite dalla legge, così la Commissione di appello deve ugualmente non esservi tenuta. Perciò prego la Commissione di osservare se non converrebbe di dire:

« Se il reclamo è presentato alla Commissione elettorale della provincia e da questa non sia tenuto infondato per le ragioni sopra espresse, la Commissione deferisce al Pretore del rispettivo mandamento l'incarico di avvisare il cittadino del quale s'impugna l'iscrizione, e di accoglierne nel termine di otto giorni la protesta. »

Torraca, relatore. Benissimo!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani Severino.

Sani Severino. Prego la Commissione di volere accettare una variazione, cioè che invece dell'invito all'elettore per presentarsi entro tre giorni, possa presentarsi entro 5 giorni.

Torraca, relatore. È già fatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Ho come obbligo di cortesia da dire ancora una parola all'onorevole Ghigi. Noi non possiamo confondere le competenze; non possiamo dare ad un elettore di un Comune la facoltà di andare a provare il suo diritto davanti alla Commissione di un altro Comune che non è il suo.

Prego l'onorevole Ghigi di non insistere perchè la sua proposta turberebbe le competenze delle diverse Commissioni. Ognuno deve presentarsi alla Commissione del suo Comune.

Ghigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare. Ma se la Commissione non accetta è inutile che insista.

Ghigi. Io mi riserbo, seppure non mi riesca di farlo ora per ragione di tempo, di presentare analogo emendamento in occasione della terza lettura, giacchè non posso assolutamente persuadermi della bontà intrinseca delle ragioni che sono state testè svolte dall'onorevole relatore contro la mia proposta.

Licata. Io ho presentato un emendamento sulla penalità da stabilire a carico di chi fa un

reclamo contro l'iscrizione di un elettore, che è poi riconosciuto infondato. Desidererei una risposta dal relatore.

Torraca, relatore. Abbiamo già dichiarato all'onorevole Spirito che una penalità debba stabilirsi, per il caso che si presenti un reclamo temerario. Quindi prego l'onorevole Licata a ritenere che il suo concetto è già accettato in massima dalla Commissione.

Stelluti-Scala. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Stelluti-Scala. Io prego il relatore di dare una risposta all'onorevole Ghigi sulla domanda, che gli ha rivolta.

Torraca, relatore. Cioè?

Stelluti-Scala. L'onorevole Ghigi ha detto: se l'elettore giustifica di non potersi presentare avanti alla Commissione, rimane la questione insoluta. E l'onorevole relatore non ha risposto su questo argomento all'onorevole Ghigi.

A me la questione sembra della massima importanza. Se l'elettore chiamato a presentarsi, dimostra che per ragioni d'impedimento fisico, o per qualunque altra considerazione, non si può presentare nel termine stabilito, quando e come si risolverà la questione rispetto a lui? Sarà cancellato o rimarrà nelle liste? Ora una soluzione del caso noi la dobbiamo stabilire.

Bisogna che il relatore dia una spiegazione su questo argomento, perchè altrimenti accadrà questo: che tutti quelli che si troveranno nella condizione di non potere essere elettori, cercheranno di giustificare l'impossibilità di presentarsi alla Commissione.

E siccome la presunzione sta a favor loro, perchè, dopo tutto, la presunzione è a favore dell'elettore già iscritto, rimarranno iscritti solo per aver giustificato che non si possono presentare.

In questo modo gli scopi che si propone la Commissione ed il disegno di legge non saranno raggiunti.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Torraca, relatore. Praticamente si può verificare questo: Tizio, chiamato, non si presenta e giustifica che non può presentarsi. Vuol dire che si dovrà presentare poi.

Stelluti-Scala. Quando?

Torraca, relatore. Ecco. Quello che credo si possa ammettere, si è che debba presentarsi

in un termine stabilito, che potrebbe essere il tempo fissato poi per la Commissione provinciale. Dunque si potrebbe aggiungere questo: « Il cittadino, che non si presenta per scrivere e sottoscrivere la protesta e che non giustifica l'assenza, se non si presenta fra altri cinque giorni, si ritiene decaduto dal suo diritto. »

Stelluti-Scala. Ah! no! Domando di parlare

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Io prego l'onorevole relatore e la Commissione di volere meditare sulla portata di questo primo comma dell'art. 13. Le spiegazioni che ha dato il relatore non sono soddisfacenti. Egli dice che quando il cittadino giustifica di non potersi presentare avanti alla Commissione per l'esperimento che si richiede...

Torraca, relatore. Come lo giustifica?

Stelluti-Scala. Lo giustificherà per malattia, suppongo. Ella dice che, se dopo cinque o dieci giorni o per ragione di distanza od anche per ragione di affari o per ragione d'assenza, qualunque sia la ragione, questo cittadino non può presentarsi davanti alla Commissione, si deve stabilire un termine di cinque giorni, in seguito al quale s'intende decaduto dal diritto. Ma in ciò vi è una contraddizione perchè se l'elettore giustifica l'impedimento, la conseguenza dell'impedimento è che viene cancellato dalla lista. È una vera contraddizione nei termini. Io crederei piuttosto che al cittadino, il quale non abbia la possibilità di presentarsi davanti alla Commissione, si debba dar modo di dimostrare in qualsiasi altra forma legale la sua capacità elettorale contro i sospetti e le denunce che gli vengono opposte.

Presidente. L'onorevole Ghigi e altri deputati propongono questa aggiunta: « Gli elettori non residenti nel Comune hanno diritto di presentarsi a fare la loro protesta scritta dinanzi alla Commissione del Comune dove dimorano e questa dovrà spedire la protesta stessa alla Commissione del domicilio elettorale amministrativo o politico.

« Ghigi, Brunialti, Pullino, Cimballi, Cirmeni, Rizzetti, Colarusso, Martorelli, La Vaccara. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Torraca, relatore. Se vogliamo fare vera-

mente la revisione della legge elettorale, bisogna trovar modo che non diventi inefficace.

Se ogni persona, contro la quale si reclama, se la può cavare con una giustificazione di assenza, possiamo togliere questo articolo e la revisione si farà come si farà.

O l'elettore dichiara di presentarsi entro un dato termine, o manda un'altra giustificazione, la quale sarà giudicata se è attendibile o no dalla Commissione.

Questo soltanto si può ammettere. Chè, se lasciamo le cose sospese, ciascuno troverà la via per sfuggire alla prova che è tenuto a dare, e la legge non sarà efficace.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Ghigi, io non credo sia da ammettere che si vada innanzi alla Commissione di un altro Comune. E per attestare l'identità della persona?

Ghigi. Ma se l'elettore deve andare da Susa a Catania, come fa?

Torraca, relatore. Trasmette la domanda.

Una voce. E chi prova che l'ha scritta lui.

Ghigi. La fa autenticare dal notaio.

Torraca, relatore. Noi abbiamo messo: se non giustificata. Dunque, quando può giustificare in un modo o nell'altro il ritardo, purchè la scusa sia attendibile, è ammessa.

Ghigi. Ma evidentemente non risolve la questione dal momento che per rimuoverla occorre nulla più nulla meno che questa benedetta protesta scritta davanti alla Commissione locale.

Presidente. Rileggerò l'articolo.

Poi porrò a partito la proposta dell'onorevole Ghigi ed altri deputati.

La Commissione accetta o no quest'aggiunta?

Torraca, relatore. La Commissione non vuol sollevare un conflitto per una questione, che in sostanza è incidentale, ma essa non può esimersi dall'obbligo di far riflettere che andiamo incontro a gravi difficoltà ed a brogli possibili. (*Rumori*). Ma sì, rifletteteci, son molto facili.

Dunque si tratta di questo. L'elettore del Comune X, di cui si contesta il diritto, va nel Comune B e di là manda una protesta. Quale prova può dare della sua identità? (*Interruzioni*).

Ad ogni modo siccome la questione è incidentale, vedremo nella pratica quale effetto porterà.

La Commissione perciò accetta l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io pregherei l'onorevole Ghigi e gli altri colleghi di volere accettare il seguente emendamento, il quale, io credo, sciolga tutte le questioni.

Dopo il paragrafo, del quale abbiamo parlato, e che riconosce fondato il reclamo contro l'elettore che non si è presentato, metterei questo:

« Al cittadino che avrà giustificato la sua assenza sarà dato, dalla Commissione comunale, un nuovo termine. » (*Bravo!*)

Con questo è garantito il diritto di tutti. Credo che potreste accettare la mia proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ghigi.

Ghigi. Io vorrei senz'altro mostrarmi deferente e cedere all'invito cortese ed obbligante fattomi dall'onorevole presidente del Consiglio, se non mi trattenesse un forte convincimento che mi trae a persistere tuttavia nella espressa opinione.

Difatti io mi permetto, onorevole ministro, di farle considerare che un elettore il quale si trovi, per esempio, a Siracusa, non vorrà e non potrà trasferirsi nell'Alta Italia, a Susa, a Pinerolo o a Cuneo, per questo solo fatto di difendersi contro l'arbitraria cancellazione del suo nome dalle liste elettorali. (*Bravo!*) E quando la Commissione abbia anche accordato in via di proroga un nuovo termine, questo individuo che potrà essere, puta caso, un modesto operaio, dovrà lasciar trascorrere anche questo nuovo termine, perchè, nove volte su dieci, gli mancheranno i mezzi pecuniari per sostenere le ingenti spese del viaggio. D'altro canto io non so vedere quali siano questi enormi inconvenienti dei quali tanto paventa l'onorevole relatore. Ed invero, che cosa va a fare l'elettore davanti alla Commissione del luogo dove egli dimora precariamente? Null'altro che questo, e cioè ad offrire la prova di saper leggere e scrivere. E questa prova viene poi trasmessa al Comune nel quale l'elettore esercita il suo diritto, perchè la Commissione competente decida nei modi e termini voluti dalla legge.

Ebbene, che difficoltà, che pericolo, quale inconveniente può sorgere da così fatto procedimento semplice, naturale, spedito, economico?

Ora, francamente, malgrado ogni mio miglior buon volere, e pur ringraziando nel modo più vivo l'onorevole Crispi per le sue cortesi ed obbliganti parole, io sono nella necessità di persistere nel mio emendamento. E vi persisto perchè mi è duopo riconoscere subordinatamente che la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, fatta a scopo di conciliazione tra me e la Commissione, provvede bensì ad uno degli aspetti della insorta controversia, ma non elimina affatto l'inconveniente cui ho accennato, e cioè che, malgrado il proposto *nuovo termine*, quell'elettore dovrebbe rinunciare a rimanere iscritto nelle liste elettorali amministrative o politiche per questo che gli mancano, secondo ogni ragionevole presunzione, i mezzi per trasferirsi nel luogo, spesso assai lontano, del suo domicilio elettorale.

E non aggiungo altro. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Credo che ci avviciniamo ad una formula la quale concilia la giusta tutela del diritto dell'elettore con la necessità di accertare la sua capacità elettorale.

La difficoltà della proposta dell'onorevole Ghigi è in ciò: che si lascia all'arbitrio della persona, della quale si contesta il diritto, di presentarsi o non presentarsi davanti a quella Commissione, che deve ricevere l'esperimento. Invece, se in luogo di dare ad ogni elettore la facoltà di presentarsi alla Commissione di un altro Comune, facciamo che la Commissione del Comune nel quale è iscritto l'elettore, inviti la Commissione dell'altro Comune, dove quegli si trova, a ricevere la prova, abbiamo una garanzia più sicura. Non è più il cittadino che, ad arbitrio suo, si presenta o no, e può trovare una via di sfuggita: ma è una procedura regolare a cui esso è sottoposto.

Dunque: stabiliamo che la Commissione del Comune d'origine dell'elettore, può delegare la Commissione dell'altro Comune a ricevere la prova che il reclamante sa leggere e scrivere.

Contemporaneamente si può anche accettare il capoverso proposto dal presidente del Consiglio. (*Bene! Bravo!*)

Ghigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Ghigi. Dichiaro subito di accettare la for-

mula che viene proposta dal relatore; ma non col può, col deve.

Martini Giovanni. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Martini G. Io credo che vi sia la formula per conciliare le due esigenze. (*Ooh! Ooh!*) Poichè il ministro dell'interno ha proposto una formula, io credo che si potrebbero porre assieme le due formule, e far dire all'articolo così:

« La Commissione ha facoltà di dare un nuovo termine, ovvero di delegare la Commissione del Comune di residenza dell'elettore a ricevere la prova della sua capacità. » (*Ooh! Ooh! — Rumori*).

Presidente. Il capovero della Commissione, che concilierebbe la proposta degli onorevoli Ghigi ed altri, suonerebbe così:

« Se il cittadino contro il quale si sporge reclamo risiede in altro Comune, il reclamo sarà trasmesso, ove egli ne faccia domanda, dalla Commissione del proprio Comune a quella del Comune dove egli risiede, la quale procederà secondo il disposto del precedente paragrafo. »

Verremo ora ai voti sull'articolo 13.

Del primo capovero ho già dato lettura insieme con gli emendamenti accettati.

Poi verrebbe il seguente capovero proposto dal presidente del Consiglio ed accettato dalla Commissione:

« Al cittadino che avrà giustificato la sua assenza, sarà data dalla Commissione comunale un nuovo termine. »

Viene poi il nuovo capovero concordato fra la Commissione e vari deputati, del quale ho dato lettura poc'anzi.

Finalmente viene l'ultimo capovero colle modificazioni proposte dall'onorevole Bertolini ed accettato dalla Commissione:

« Se il reclamo è presentato alla Commissione elettorale della Provincia, e da questa non è ritenuto infondato per la ragione suespressa, essa deferisce al Pretore del rispettivo mandamento l'incarico di avvisare il cittadino del quale s'impugna l'iscrizione, e di accoglierne nel termine di otto giorni la protesta. »

Pongo a partito questo articolo 13. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 14. Il Governo del Re potrà farsi rappresentare nelle Commissioni comunali da

uno speciale delegato, il quale non avrà diritto al voto, ma potrà avanzare qualsiasi reclamo o alla Commissione comunale o alla Commissione elettorale della Provincia. »

L'onorevole Brunialti propone la soppressione di questo articolo.

Ha facoltà di parlare.

Brunialti. Noi siamo arrivati alla fine di questa legge; ma mi duole di dovere esclamare che nella coda c'è il veleno. (*Ooh!*)

Si proponevano due sistemi diversi. Secondo l'uno, che era stato proposto dal Governo, la revisione straordinaria delle liste doveva essere compiuta da un commissario regio; ma questo sistema è stato abbandonato.

Secondo l'altro, quello che la Commissione ha sostituito, la revisione straordinaria delle liste deve essere fatta colle norme stabilite dalla legge.

Rimane però questo articolo 14, il quale dice che il Governo del Re potrà farsi rappresentare nelle Commissioni comunali da speciali delegati. Anzitutto confesso che questo potere facoltativo, stabilito col *potrà*, il quale lascia al Governo il pieno arbitrio di mandare questi delegati in quei Comuni dove crederà più opportuno di mandarli, è un principio il quale non può assolutamente venire accolto.

Ma io domando: e che farà questo delegato presso la Commissione comunale? Chi lo pagherà questo delegato?

Saranno i Comuni recalcitranti a certe cancellazioni di elettori, che dovranno pagare anche la spesa del delegato governativo; il quale non si dice poi che cosa sarà?

Sarà un delegato di prefettura, o sarà un delegato di pubblica sicurezza?

Egli, mandato presso i Comuni, non avrà potere diretto, non avrà voto, ma potrà proporre tutti i reclami che egli crederà, presso le Commissioni provinciali.

Ma io mi domando: Non ha il Governo altri mezzi presso le Commissioni provinciali, se crede di proporre dei reclami? Non v'è presso la Commissione provinciale un Consigliere di prefettura? Non abbiamo noi ammesso, che presso questa Commissione provinciale ci sia sempre un rappresentante del Pubblico Ministero? Il Governo adunque ha in sua mano tutti i mezzi per far rispettare la legge. Questo commissario che si desidera

mandare presso i Comuni è inutile. Ma, signori, è proprio qui il caso di dire, che quello che è inutile è pericoloso, perchè la minaccia dell'invio di questo commissario, potrebbe assai turbare le operazioni elettorali di certi Comuni. Infatti la presenza di questo Commissario, sebbene non abbia voto, sebbene non abbia diretta autorità, potrebbe esercitare una grande influenza sulle deliberazioni di certe Commissioni comunali.

Ora dunque siccome io credo che con questa legge noi diamo al Governo tutte le facoltà necessarie, perchè sieno iscritti soltanto coloro che ne hanno il diritto, ed è questo lo scopo che noi tutti ci siamo proposti; non c'è alcun bisogno che si possa mandare questo delegato, e perciò propongo la soppressione di questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Prego l'onorevole Brunialti di non preoccuparsi troppo di questo articolo, al quale io non tengo. (*Bravo!*)

Sino dal 10 aprile, quando la prima volta abbiamo discusso i sei articoli da me presentati, dichiarai alla Camera che io non teneva a che la revisione fosse fatta in un modo o in un altro. Quello a cui io mirava era, che una revisione fosse fatta, e fosse fatta regolarmente, in modo da purificare le liste; ed annunciai al relatore che mi accontentavo di fare la revisione delle liste, con gli stessi magistrati che avevamo costituiti nei tempi normali.

Credo poi che se anche un commissario governativo assistesse alle sedute delle Commissioni comunali, non farebbe poi tutto il male che se ne prevede.

Questo sistema di sospetti e di diffidenze continue, è bene che finisca.

Imbriani. È l'esperienza.

Crispi, presidente del Consiglio. L'esperienza mia e del mio Governo è stata tutta benefica e non mi troverete in fallo in alcun modo.

Imbriani. È l'esperienza degli altri Governi.

Crispi, presidente del Consiglio. Io non debbo rispondere degli altri; io rispondo degli atti miei. Ad ogni modo dissi già che non tengo a quest'articolo; non tengo a questa facoltà; io ve la regalo; non sospettate, non diffidate, perchè non lo merito.

Presidente. La Commissione mantiene o ritira l'articolo?

Torraca, relatore. La Commissione conferma quanto ha affermato l'onorevole presidente del Consiglio. Egli mi aveva già dichiarato che non teneva affatto a quest'articolo, quindi possiamo rinunziarvi.

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle sue dichiarazioni, ma la prego di credere che quando noi facciamo una legge, non possiamo supporre che siano sempre al Governo le stesse persone. Egli dichiarò che applicherà questa legge correttamente, ed io lo credo, ma dopo di lui potrebbero venire al suo posto altri che l'applicherebbero male. Pertanto io lo ringrazio d'aver acconsentito alla soppressione di quell'articolo.

Presidente. Dunque l'articolo 14 è soppresso.

Viene ora l'articolo 10 che era rimasto sospeso.

Torraca, relatore. Naturalmente in questo articolo bisogna sopprimere le parole: «...o al delegato del Governo di cui all'articolo 14.»

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 10 coll'emendamento dell'onorevole Brunialti, che fu accettato, e colla soppressione testè indicata dall'onorevole relatore.

(*È approvato.*)

All'articolo 15 l'onorevole Nicolosi mantiene la sua proposta?

Nicolosi. Il disegno di legge che ci sta dinanzi e che la Camera ha quasi approvato, è di indole speciale; non riguarda che sanzioni elettorali, che guarentigie affinchè la legge non venga delusa. Questo disegno di legge è proprio stato richiesto dal paese, ed io lodo il Governo di averlo presentato e la Camera che lo approverà.

Regolamento non c'è ora per la legge elettorale politica.

Ma l'articolo aggiuntivo, presentato dall'onorevole Socci...

Voci. Ma non è questo! (*Rumori.*)

Torraca, relatore. Chiedo di parlare.

Nicolosi. Parlo dell'articolo aggiuntivo, col quale si vuole estendere l'elettorato alle donne...!

Voci. Non è questo, non è questo. (*Rumori.*)

Torraca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Torraca, relatore. D'accordo col Governo, propongo questo emendamento. Dopo le parole: « È data facoltà al Governo del Re di pubblicare per Decreto Reale » aggiungere « udito il Consiglio di Stato » il resto come segue.

Proporrei poi un altro emendamento all'ultimo capoverso dove è detto: « È pure data facoltà di provvedere con un nuovo regolamento alla esecuzione della presente legge » aggiungere « per la parte che si riferisce alla legge comunale e provinciale. »

Regolamento non c'è ora per la legge elettorale politica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io non mi oppongo all'articolo come fu emendato dalla Commissione: intendo, però, di non veder pregiudicata una questione che ha la sua importanza per disposizione statutaria.

Il Re, per l'articolo 6 dello Statuto, ha il diritto di fare tutti quei Decreti che crede per la esecuzione delle leggi; e non c'è bisogno che a ciò la Camera lo autorizzi.

Quindi quando si dice che è concesso il diritto di fare un regolamento per la esecuzione della legge elettorale politica, si prescrive una facoltà che non è esattamente necessaria, perchè il Re la possiede.

Il Re adunque fa tutti quei decreti e regolamenti che crede per la esecuzione delle leggi.

Torraca, relatore. Non è questo il concetto della Commissione.

Crispi, presidente del Consiglio. Lo Statuto mi dà il diritto di fare qualunque regolamento.

Torraca, relatore. L'onorevole presidente del Consiglio sa quale era il concetto della Commissione.

Crispi, presidente del Consiglio. Ho detto questo, perchè non sia pregiudicato un diritto del potere esecutivo.

Torraca, relatore. La Commissione non può pregiudicare alcun diritto: la Commissione intendeva conservare le norme presenti.

Dunque, siccome noi modifichiamo la legge comunale e provinciale, abbiamo, come è consuetudine, ricordata la facoltà del Governo di emanare il relativo regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolini.

Bertolini. Vorrei pregare la Commissione

di sopprimere il secondo comma dell'articolo che è perfettamente inutile.

Torraca, relatore. La Commissione non ha difficoltà di consentire alla soppressione.

Crispi, presidente del Consiglio. Ma sempre con la mia dichiarazione, che resta impregiudicato il diritto del potere esecutivo di fare tutti quei decreti che crede.

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. L'onorevole presidente del Consiglio desidera che rimanga impregiudicato il diritto del potere esecutivo. Io, alla mia volta, desidero che rimangano impregiudicate le consuetudini di questa Camera. Si sono fatte molte leggi elettorali, delle quali alcune contraddittorie fra di loro, e tuttavia nessun Governo ha mai creduto di assumersi la facoltà di ridurre le leggi elettorali a testo unico.

L'articolo 39 dello Statuto dichiara che i deputati sono eletti in conformità della legge: perciò, anche *de jure condendo*, avrei dubbio se il Governo possa fare un regolamento ed un testo unico della legge elettorale. Ad ogni modo, l'onorevole presidente del Consiglio dice che desidera di riservare questa questione nell'interesse del potere esecutivo; io aggiungo che desidero di riservarla anche nell'interesse del Parlamento.

Crispi, presidente del Consiglio. Lo Statuto è quello che è!

Torraca, relatore. Per maggior chiarezza proponiamo che questo articolo sia così modificato:

« È data facoltà al Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, di pubblicare per Decreto Reale un testo unico tanto della legge comunale e provinciale quanto della legge elettorale politica, coordinato con la presente e con le altre che l'hanno modificata. »

Presidente. Allora pongo a partito questo articolo nella forma ora enunciata dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Ora rimangono due articoli aggiuntivi proposti l'uno dall'onorevole Socci, e l'altro dagli onorevoli Martini Giovanni, Chindamo, Torlonia, Elia, Lazzaro, Galletti, Calderara, Donadoni, Casilli e Ghigi. (*Rumori*).

Ma vorrei pregare gli onorevoli proponenti di rimandare le loro proposte a sede più opportuna; tanto più che sulle medesime

è già stata presentata la pregiudiziale dall'onorevole Brunialti.

La pregiudiziale dà diritto di parlare a due oratori in favore, compreso il proponente, e a due in senso contrario: quindi la Camera decide prima d'entrare nel merito. Se sono mantenute le due proposte darò facoltà di parlare all'onorevole Brunialti per dar ragione della sua pregiudiziale.

Socci. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Presidente. Ma non può entrare nel merito!

Socci. Senza entrare nel merito. Ritiro il mio articolo aggiuntivo e mi riservo di ripresentarlo come speciale proposta di legge, perchè la questione, che qui dentro fa tanta paura, si agita in tutti i paesi civili. (*Rumori*).

Quanto alla proposta dell'onorevole Martini, non posso accettare la pregiudiziale e mi associo ai proponenti: si tratta di una disposizione che vige in Austria, e che avevamo in Toscana al tempo di Leopoldo II; ed è strano che nella nostra Italia s'abbia ad averne tanta paura.

Una voce. Delle donne? (*Si ride*).

Presidente. Dunque l'onorevole Socci non insiste nella sua proposta e si riserva di presentarla come speciale proposta di legge.

L'onorevole Martini Giovanni mantiene la sua proposta? Io lo pregherei di volerla rimandare a sede più opportuna, anche per non pregiudicare le simpatie della Camera verso il sesso femminile da Lei difeso. (*ilarità*).

Martini G. Prima di ritirare la mia proposta, anche per desiderio dei colleghi, che mi hanno favorito le loro firme, vorrei conoscere quali siano le ragioni, che inducono l'onorevole Brunialti a proporre la pregiudiziale.

Presidente. Onorevole Brunialti, le do facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta pregiudiziale.

Brunialti. Dirò le mie ragioni in poche parole.

Il 12 giugno 1884, quando si discusse alla Camera dei Comuni, questa medesima questione, la grata, dietro la quale stavano pudicamente nascoste le dame, che assistevano a quella seduta, era talmente affollata che non tutte vi avevano potuto trovar posto. Prego i proponenti di guardarsi attorno e di vedere l'interesse delle nostre donne alla loro proposta. (*Tutti si volgono alla tribuna delle signore, affatto vuota — Vivissima ilarità*).

La mia prima pregiudiziale adunque è

tratta dalle stesse persone, alle quali si vorrebbe fare questo dono, che mostrano di non desiderarlo in nessuna guisa, che non hanno mandato petizioni, non hanno tenuto comizi, non hanno fatto alcun passo per ottenerlo.

La seconda ragione della pregiudiziale è che si tratta di un argomento, che non ha niente a che fare col disegno in discussione.

Gli egregi proponenti hanno modo di mettere innanzi la loro proposta con quella forma, che il diritto d'iniziativa parlamentare consente; ed io credo che essi faranno bene ad attenersi a questo mezzo.

Ma la ragione più forte, per la quale insisto nella mia pregiudiziale, è quella stessa che ha indotto gli egregi proponenti a mettere innanzi il loro cavalleresco disegno di legge. Non credo che in questo momento noi possiamo pregiudicare una così grave ed elegante questione.

Io non credo che, mentre discutiamo i provvedimenti della finanza, mentre tutto il paese attende da noi la risoluzione delle più gravi questioni, che possano preoccupare un paese, possiamo tenere qui un'accademia per discutere se alle donne si debbano, o no, conferire i diritti politici ed amministrativi. (*Bravo!*)

Per queste ragioni, che ho brevemente riassunto, mi oppongo a che siano discusse queste proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Giovanni contro la pregiudiziale.

Martini Giovanni. Non comprendo nè l'una nè l'altra delle due ragioni dell'onorevole Brunialti.

La prima è una ragione di merito e non una ragione pregiudiziale. La seconda, che potrebbe essere pregiudiziale, è però completamente sbagliata, inquantochè, dal momento che riordiniamo tutta la materia elettorale e diamo facoltà al Governo di coordinare tutte le diverse leggi che riguardano l'esercizio del diritto elettorale, anche questa proposta potrebbe trovare qui il suo posto naturale e potrebbe entrare a far parte del gran Codice elettorale, che risulterà dal coordinamento di tutte questi leggi. Però senza accettare nè l'una nè l'altra di queste due ragioni, comprendo che il momento è tale che si corre il rischio di pregiudicare una grave questione la quale non deve essere discussa alle sei e un quarto di una domenica

da una Camera, che ha troppa voglia di andare a passeggiare e troppo poca di discutere.

Presidente. Vuol parlare, onorevole Socci?

Socci. Contro la pregiudiziale, o contro le ragioni addotte dall'onorevole Brunialti?

Avendo ritirato il mio articolo aggiuntivo, è superfluo ch'io parli. Ad ogni modo, se potessi far mio l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Martini Giovanni lo farei volentieri, perchè credo che in sede migliore di questa non potremmo discutere sull'elettorato amministrativo delle donne.

Presidente. Non può: il regolamento non lo consente.

Socci. Quanto all'argomento tratto dal non essere venute qui le signore, esso non ha gran valore; perchè credo che le signore italiane sentano troppo il gusto dell'arte per venir qui a sentire discussioni, come quella di oggi.

Presidente. Dunque tanto l'onorevole Socci, quanto l'onorevole Martini Giovanni ritirano i loro articoli aggiuntivi.

Viene ora il seguente articolo aggiuntivo degli onorevoli Piccaroli, Cocito, Rizzetti, Peyrot, Calpini, Turbiglio Sebastiano, Trigona, Luzzati Ippolito e Ottavi:

« Nei Comuni in cui i consiglieri comunali sono ripartiti tra le varie frazioni, il riparto degli elettori tra le varie frazioni sarà fatto dal Consiglio comunale nell'atto di approvazione delle liste, salvo reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, la quale potrà anche modificare d'ufficio il riparto a termini di legge.

« Lo stesso si osserverà per il riparto degli elettori tra i varii mandamenti d'uno stesso Comune quando questi eleggono separatamente i loro consiglieri provinciali. »

La Commissione l'accetta?

Torraca, relatore. Non può accettarlo. Innanzi tutto perchè non è designato l'articolo, al quale andrebbe riferito. Poi prego l'onorevole Piccaroli di riflettere che questo suo emendamento si riferisce all'altra legge proposta dall'onorevole Crispi, e non a questa.

È appunto l'altra legge dell'onorevole Crispi, quella che contempla il riparto delle sezioni, e regola come debbano essere distribuiti gli elettori fra le sezioni e i mandamenti: e quindi sarà allora il caso di provvedere anche alle frazioni. Prego perciò l'onorevole Piccaroli di rimandare all'altra legge il suo articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccaroli.

Piccaroli. Non credo che l'altro disegno di legge, che riguarda solo le operazioni elettorali, possa essere la sede opportuna per una disposizione come questa, che è attinente allo stesso diritto elettorale. Tuttavia comprendo quale sia, in questo momento, la condizione della Camera, e, tenendo conto della dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, non ho difficoltà di ritirare questo articolo aggiuntivo, riserbandomi di ripresentarlo allorchè verrà in discussione la legge, di cui ora si è parlato. (*Bravo!*)

Presidente. Interrogo ora la Camera se intenda di passare alla terza lettura di questo disegno di legge, di cui, col ritiro dell'emendamento Piccaroli, è esaurita la discussione.

(*La Camera delibera di passare alla terza lettura.*)

Questo disegno di legge, tale quale è stato approvato in questa seconda lettura, sarà stampato e distribuito.

Avverto la Camera che la terza lettura consiste nella discussione degli emendamenti che saranno presentati, almeno 24 ore prima della discussione (poichè si tratta di un disegno di legge, che fu dichiarato urgente), o dal Governo o da 15 o più deputati.

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« I sottoscritti interrogano il presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri per conoscere quale azione intendano promuovere per sostenere e tutelare i diritti di nazionalità conculcati a danno dei popoli latini in Austria-Ungheria.

« Imbriani-Poerio, Guerci, Girardini, Chindamo, Sani Severino, Socci, Barzilai. »

« Il sottoscritto interroga i ministri della guerra e dell'interno circa il grave fatto di S. Caterina Villarmosa imputabile ai locali carabinieri.

« Imbriani-Poerio. »

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Crispi, presidente del Consiglio. Dichiaro che il Governo non può rispondere alla prima interrogazione dell'onorevole Imbriani.

Presidente. Onorevole Imbriani, ha udito?

Imbriani. Io dico che un'eco dolorosa si è ripercossa in questa Camera dal processo di Clausenburgo;...

Presidente. Ma Ella svolge la sua interrogazione; non posso concederle facoltà di parlare!

Imbriani... e deve giungere dal Parlamento italico una parola di simpatia per popoli, che combattono e soffrono per la loro indipendenza e per la comune nazionalità latina!

Presidente. (Con forza) Onorevole Imbriani, Ella non ha facoltà di parlare!

Il Governo dichiara di non accettare questa interrogazione dell'onorevole Imbriani ed altri deputati.

L'altra interrogazione dello stesso onorevole Imbriani sarà iscritta nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle 18.30.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Seduta antimeridiana).

Discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1894-95. (274)

(Seduta pomeridiana).

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti finanziari. (297 e 393).

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95. (280)

4. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1894-95. (271)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1894-95. (277)

6. Conversione in legge del R. Decreto 10 agosto 1893 n. 492 che approva la tabella con la quale è determinata l'assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale. (282)

7. Modificazioni alla legge 30 agosto 1868,

n. 4613, sulle strade comunali obbligatorie. (317)

8. Modificazione della legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche. (147) (*Proposta d'iniziativa parlamentare*)

9. Modificazioni alla legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. (319)

10. Miglioramento agrario nell'isola di Sardegna. (321)

11. Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso. (108)

12. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Carli. (329)

13. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (168-187)

14. Modificazioni al 5° comma dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. (341 e 341 bis)

15. Conversione in legge del Regio Decreto 27 febbraio 1894 circa il cambio dei biglietti di Banca fra gli Istituti di emissione. (318)

16. Nuove disposizioni sulla commutazione ed affrancazione delle decime ed altre prestazioni fondiarié perpetue. (172)

17. Per prefiggere un termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e di svincolo dei beni costituenti la dotazione dei benefici e cappellanie di patronato laicale soppressi con le leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848. (366)

18. Convenzione sulla vertenza per eccesso d'estimo e contributi idraulici in provincia di Mantova. (373)

19. Concessione al Governo di poteri straordinari per la riforma dei pubblici servizi. (299)

20. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (242)

21. Aggregazione del Comune di Novi al circondario di Modena per gli effetti amministrativi e finanziari. (219)

22. Modificazioni ed aggiunte al regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio relativa alla pubblicazione del bollettino delle Società per azioni. (340)

23. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Marazzi. (361)

24. Lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio. (315)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

